



Analisi Comparativa sul Ricongiungimento Familiare

Regno Unito, Belgio, Germania, Francia,
Spagna e Italia



Analisi Comparativa sul Ricongiungimento Familiare: Regno Unito, Belgio, Germania, Francia, Spagna e Italia¹

Disclaimer

La presente ricerca si inserisce nel quadro del progetto implementato in Italia dal Consiglio Italiano per i Rifugiati e denominato KIND "KIDS IN NEED OF DEFENSE - ITALY PROJECT", con il contributo degli avvocati che lavorano negli uffici di Latham & Watkins situati in Italia, Belgio, Inghilterra, Germania, Francia e Spagna, che ringraziamo per il loro aiuto e contributo.

Le informazioni fornite in questa relazione e nel sito sono destinate esclusivamente a scopo informativo generale e non costituiscono una consulenza legale. I contenuti sono concepiti per essere informativi, ma non è garantita né promessa la loro attualità, correttezza, completezza o aggiornamento. La trasmissione e la ricezione di tali informazioni non ha l'obiettivo di instaurare, alcun rapporto di consulenza legale tra il mittente e il destinatario. Chiunque faccia uso di queste informazioni non dovrebbe agire o astenersi dall'agire basandosi su di esse senza aver precedentemente ottenuto la consulenza legale di un avvocato nella giurisdizione di competenza.

Questa ricerca contiene vari collegamenti ipertestuali a risorse reperibili su Internet. Si precisa che tali siti web non rientrano sotto il controllo di Latham & Watkins e del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Né Latham & Watkins né il Consiglio Italiano per i Rifugiati si assumono la responsabilità per il contenuto di tali siti Internet o dei link presenti al loro interno. I collegamenti sono forniti per comodità al fine di assistere l'utente nell'individuazione e nella localizzazione di risorse su Internet potenzialmente interessanti. L'inserimento di qualsiasi collegamento ipertestuale non implica alcuna raccomandazione, approvazione, o avallo da parte di Latham & Watkins o del Consiglio Italiano per i Rifugiati nei confronti di tali siti.

¹ **Nota:** *la presente ricerca è stata condotta nel mese di Novembre 2023.* Per ulteriori informazioni contattare il Consiglio Italiano per i Rifugiati: cir@cir-onlus.org

1. INTRODUZIONE

Il diritto alla vita familiare è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, che viene tutelato sia dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (**CEDU**) sia dagli articoli 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (**Carta**). Costruita sul valore dei diritti umani, l'Unione Europea (**UE**) e i suoi Stati membri prevedono il diritto al rispetto della vita familiare e, più specificamente, il diritto al ricongiungimento familiare. Il ricongiungimento familiare è un modo per i cittadini di Paesi terzi (**CPT**) di ricongiungersi alla propria famiglia e l'UE e i suoi Stati membri riconoscono che il ricongiungimento familiare è necessario per rendere possibile la vita familiare.

2. TERMINI CHIAVE

- **Ricongiungimento familiare:** L'ingresso e il soggiorno in uno Stato membro da parte dei familiari di un cittadino di un Paese terzo che vi risiede legalmente al fine di preservare l'unità familiare, indipendentemente dal fatto che il legame familiare sia sorto prima o dopo l'ingresso del residente.
- **Rifugiati:** Qualsiasi cittadino di un Paese terzo o apolide che goda dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo firmato a New York il 31 gennaio 1967.
- **Sponsor:** Cittadino di un Paese terzo che risiede legalmente in uno Stato membro e che chiede, , il ricongiungimento familiare per essere riuniti con lui o lei.
- **Protezione sussidiaria:** La protezione offerta a un cittadino di un Paese terzo o a un apolide che non possiede i requisiti per essere considerato un rifugiato, ma nei confronti del quale vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato, se fosse rimpatriato nel suo Paese d'origine o, nel caso di un apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la residenza abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave (secondo la definizione di cui all'articolo 15 della direttiva 2011/95/UE), e al quale non si applicano i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 della presente direttiva, e che non è in grado o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di tale paese.
- **Cittadino di un Paese Terzo (CPT):** Qualsiasi persona che non sia cittadino dell'UE ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE.
- **Minore non accompagnato:** I cittadini di Paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che arrivano sul territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto responsabile per legge o per consuetudine, e finché non effettivamente affidati a tale persona, o i minori che vengono lasciati non accompagnati dopo essere entrati nel territorio degli Stati membri.

3. UNIONE EUROPEA

Nell'UE, il Consiglio ha adottato la Direttiva 2003/86 sul diritto al ricongiungimento familiare (**Direttiva sul Ricongiungimento Familiare** o **Direttiva**) per garantire il rispetto del diritto alla vita familiare e assicurare un trattamento equo ai CPT separati dalla loro famiglia.² Nelle sezioni seguenti, verrà fornita una sintesi della Direttiva sul Ricongiungimento Familiare (**Sezione 3.1**) e una sintesi delle sentenze più importanti a livello europeo (**Sezione 3.2**).

3.1 Legislazione

Fin dall'inizio, prima di essere valutata ai sensi della Direttiva sul Ricongiungimento Familiare, qualsiasi richiesta di asilo presentata in uno Stato membro deve essere sottoposta a una valutazione ai

² Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, GU L 251 del 3 ottobre 2003, pag. 12-18.

sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 (“**Regolamento Dublino III**”) per determinare lo Stato membro competente a trattare la richiesta.³ La regola generale del Regolamento Dublino III prevede che lo Stato in cui è stata presentata la prima domanda di asilo sia responsabile del trattamento della domanda. Tuttavia, nel caso di minori non accompagnati, l’articolo 8 del Regolamento Dublino III prevede che lo Stato membro competente per il trattamento della domanda di asilo sia (i) quello in cui si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato o, in assenza di tale familiare riconosciuto dalla legge o nel caso di familiari o fratelli che soggiornano in più Stati membri, (ii) quello in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda di protezione internazionale. Le autorità nazionali devono tenere in debita considerazione l’interesse superiore del minore e cercare di garantire l’unità familiare durante tutto il processo, in particolare per la valutazione del ricongiungimento familiare ai sensi della Direttiva.⁴

La Direttiva sul Ricongiungimento Familiare prevede un’“armonizzazione minima” delle condizioni di ammissione e di soggiorno per i familiari di CPT residenti nell’UE e mira a conferire ai CPT diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’UE. L’armonizzazione minima è un termine utilizzato nel diritto dell’UE per descrivere un atto legislativo che stabilisce un livello minimo di protezione che gli Stati membri devono rispettare, lasciando agli Stati membri la possibilità di offrire un livello di protezione più elevato. Ciò significa che l’implementazione nazionale può differire anche in modo significativo all’interno dell’UE, come risulterà dalle sezioni specifiche per Paese che seguono.⁵ Ad esempio, l’attuazione belga assimila i beneficiari di protezione sussidiaria ai rifugiati, estendendo quindi il regime derogatorio del ricongiungimento familiare a una categoria di CPT esclusa dalla direttiva.

In termini di applicazione personale, il diritto al ricongiungimento familiare è sancito a favore di qualsiasi cittadino CPT che risieda legalmente nell’UE (lo “**Sponsor**”). Tuttavia, la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare prevede condizioni più favorevoli per i rifugiati che sono stati costretti a fuggire dalle loro abitazioni e non possono avere una vita familiare normale nei loro Paesi. Il presente riepilogo del diritto dell’UE sarà pertanto suddiviso in un’analisi degli Sponsors che non hanno lo status di rifugiato (**Sezione 1.1(a)**), e una degli Sponsors che hanno lo status di rifugiato (**Sezione 1.1(b)**).⁶

La Direttiva sul Ricongiungimento Familiare, tuttavia, non discrimina in base allo status di rifugiato degli Sponsor per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno dei membri della famiglia una volta che la loro richiesta è stata approvata. Se accettati, i familiari avranno diritto a:

- Tutte le strutture per ottenere i visti necessari,
- Un permesso di soggiorno rinnovabile di almeno un anno (ma che non vada oltre la data di scadenza del permesso di soggiorno in possesso dello Sponsor),
- Accesso all’istruzione,

³ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide, GU L 180 del 29.6.2013, pp. 31-59.

⁴ Regolamento Dublino III, articolo 6(2) e considerando 13 e 16.

⁵ Queste sezioni specifiche per Paese coprono solo una parte dei 25 Stati membri in cui si applica la direttiva sul ricongiungimento familiare. La direttiva non si applica in Irlanda e Danimarca, cfr. direttiva, considerando 17 e 18.

⁶ A titolo di esclusione di responsabilità, la direttiva sul ricongiungimento familiare non conferisce diritti ai CPT che (i) chiedono lo status di rifugiato ma non hanno ancora ricevuto una decisione definitiva, (ii) sono autorizzati a soggiornare nell’UE in base alla protezione temporanea o chiedono l’autorizzazione a soggiornare su tale base ma non hanno ricevuto una decisione definitiva, o (iii) sono autorizzati a soggiornare nell’UE in base a una forma di protezione sussidiaria o chiedono l’autorizzazione a soggiornare su tale base ma non hanno ricevuto una decisione definitiva.

- Accesso all'occupazione e alle attività autonome,
- Accesso all'orientamento professionale, alla (ri)formazione iniziale e continua, e
- Un permesso di soggiorno autonomo, indipendente dallo Sponsor, per il coniuge o il partner non sposato e per i figli maggiorenni (al più tardi dopo cinque anni di soggiorno e a condizione che al familiare non sia stato concesso il soggiorno per motivi diversi dal ricongiungimento familiare).

(a) Ricongiungimento familiare per gli Sponsors non rifugiati

La Direttiva sul Ricongiungimento Familiare conferisce allo Sponsor non rifugiato il diritto al ricongiungimento familiare, a patto che abbia

- Un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'UE per un periodo di almeno un anno, o
- Una ragionevole prospettiva di ottenere il diritto di soggiorno permanente.

Tuttavia, non tutti i familiari dello Sponsor avranno diritto all'accesso e al soggiorno, la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare, infatti, fa una distinzione tra i membri della famiglia nucleare e quelli della famiglia non nucleare.

- I membri della famiglia appartenenti alle categorie della famiglia nucleare includono:⁷
 - Coniugi,
 - Figli minori dello Sponsor e del coniuge,
 - Figli minori dello Sponsor se sono a suo carico e sotto la sua custodia, e
 - I figli minori del coniuge se sono a carico del coniuge e sono sotto la sua custodia.

Si noti che, per rientrare in questa categoria, i bambini non devono essere sposati e che la maggiore età è stabilita dalla legge dello Stato membro interessato.

Si noti che gli Stati membri possono richiedere che le domande per i figli minori debbano essere presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età.

Per queste categorie (cioè membri appartenenti alla famiglia nucleare), la direttiva prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno.

- I membri della famiglia che non appartengono alle categorie della famiglia nucleare includono:
 - I genitori del CPT o del coniuge se sono a loro carico e non hanno un adeguato sostegno familiare nel loro Paese d'origine,
 - I figli adulti non sposati del CPT o del coniuge, se non sono oggettivamente in grado di provvedere alle proprie necessità a causa di problemi di salute,
 - I partner non sposati con i quali il CPT ha una relazione stabile e duratura, debitamente attestata, o è legato da un'unione registrata.

⁷

A titolo di commento generale, la direttiva sul ricongiungimento familiare non fa discriminazioni tra figli adottivi e figli biologici.

Si noti che per i matrimoni poligami, gli Stati membri non possono autorizzare il ricongiungimento familiare di un coniuge se il CPT ha già un coniuge che vive con lui nel territorio di uno Stato membro.

Per queste categorie (cioè membri non appartenenti alla famiglia nucleare), la direttiva prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'ingresso e il soggiorno. A titolo di esempio, il Belgio prevede il ricongiungimento familiare solo a favore dei membri della famiglia nucleare (e quindi non ha esteso il diritto al di là di queste categorie).

(b) Ricongiungimento familiare per gli Sponsors rifugiati

La Direttiva sul Ricongiungimento Familiare riconosce ai rifugiati il diritto al ricongiungimento familiare a condizione che:

- Sia riconosciuto come rifugiato in uno Stato membro, e
- Il loro legame familiare sia precedente all'ingresso nello Stato membro.

Come per gli altri Sponsors, non tutti i membri della famiglia del rifugiato avranno diritto all'accesso e al soggiorno, e la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare fa una distinzione tra i membri della famiglia nucleare e i membri della famiglia non nucleare.

- I membri della famiglia appartenenti alle categorie della famiglia nucleare includono:
 - Coniugi,
 - Figli minori del rifugiato e del coniuge,
 - I figli minori del rifugiato se sono a suo carico e sotto la sua custodia,
 - I figli minori del coniuge se sono a carico del coniuge e sono sotto la sua custodia, e
 - Genitori del minore rifugiato non accompagnato.

Si noti che, per rientrare in questa categoria, i bambini non devono essere sposati e che la maggiore età è stabilita dalla legge dello Stato membro interessato.

Si noti che gli Stati membri possono richiedere che le domande per i figli minori siano presentate prima del compimento del quindicesimo anno di età.

Per queste categorie (cioè membri appartenenti alla famiglia nucleare), la direttiva prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno.

- I membri della famiglia che non appartengono alle categorie della famiglia nucleare includono:
 - Genitori del rifugiato o del coniuge, se sono a loro carico e non hanno un adeguato sostegno familiare nel loro Paese d'origine,
 - Figli adulti non sposati del rifugiato o del coniuge, se non sono oggettivamente in grado di provvedere alle proprie necessità a causa di problemi di salute,
 - Partner non sposati con i quali il rifugiato ha una relazione stabile e duratura debitamente attestata o è legato da un'unione registrata, e
 - I tutori legali o qualsiasi altro membro della famiglia se il rifugiato minore non accompagnato è privo di genitori o se questi non possono essere rintracciati.

Si noti che per i matrimoni poligami, gli Stati membri non possono autorizzare il ricongiungimento familiare di un altro coniuge se il CPT ha già un coniuge che vive con lui nel territorio di uno Stato membro.

Si noti che gli Stati membri possono autorizzare il ricongiungimento familiare anche di altre categorie di familiari, se sono a carico del rifugiato.

Per queste categorie (cioè membri non appartenenti alla famiglia nucleare), la direttiva prevede che gli Stati membri possano autorizzare l'ingresso e il soggiorno.

3.2 Giurisprudenza

L'Unione europea ha una competenza condivisa con gli Stati membri dell'UE per lo sviluppo di una politica comune in materia di immigrazione, e ha adottato la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare per garantire il rispetto del diritto alla vita familiare e assicurare un trattamento equo ai cittadini di Paesi Terzi in tutta l'UE. Tuttavia, solo gli Stati membri possono concedere permessi di soggiorno. Il permesso di soggiorno non viene concesso o rifiutato da un'istituzione dell'UE, ma dalle autorità nazionali. Ciò significa che i tribunali dell'UE non possono essere investiti da una contestazione diretta di un rifiuto.

Tuttavia, i tribunali dell'UE mantengono il controllo sulla validità delle decisioni degli Stati membri ai sensi del diritto dell'UE. Di fronte a una decisione che violi i loro diritti, i CPT potranno presentare ricorso presso i tribunali nazionali, che devono valutare la legittimità della decisione - compresa la sua conformità con il diritto dell'UE⁸ - e possono utilizzare il meccanismo descritto nell'articolo 267 del TFUE per chiedere alla Corte di giustizia europea una pronuncia pregiudiziale ("CGUE") sulla corretta interpretazione del diritto dell'UE. Questa nota riassume i risultati più importanti delle recenti sentenze della Corte di giustizia europea pronunciate nell'ambito del procedimento pregiudiziale.

1. **Il figlio di un rifugiato riconosciuto deve essere trattato come un minore anche se era minore al momento della richiesta di asilo da parte del genitore, ma è diventato maggiorenne prima che il genitore ottenesse il permesso di soggiorno come rifugiato.**⁹ In questo caso, il Consolato generale di Germania a Istanbul ha rifiutato la richiesta di XC di un visto ai fini del ricongiungimento familiare con il padre, in quanto la ragazza aveva raggiunto la maggiore età prima che il padre ottenesse il permesso di soggiorno come rifugiato. Su richiesta di pronuncia pregiudiziale da parte della Repubblica Federale di Germania, la CGUE ha dichiarato che è sufficiente che il figlio di un rifugiato sia minore al momento della richiesta di status di rifugiato o di protezione sussidiaria da parte del genitore. Se il minore raggiunge la maggiore età mentre il genitore è ancora in attesa di una decisione in merito alla richiesta di rifugiato o di protezione sussidiaria del genitore, la richiesta di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un periodo di tre mesi dal giorno in cui lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria è stato concesso al genitore. Il Consiglio, inoltre, ha affermato che, in queste circostanze, un vero rapporto familiare dovrebbe richiedere qualcosa di più del semplice rapporto legale genitore/figlio. In questo senso, la convivenza non era considerata necessaria, ma erano sufficienti visite occasionali e contatti regolari.
2. **Un'interpretazione simile per quanto riguarda il calcolo dei limiti temporali si applica nel caso di ricongiungimento familiare con un minore riconosciuto come rifugiato dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età.**¹⁰ In questo caso, la CGUE ha stabilito che il diritto al ricongiungimento parentale non viene meno se il bambino diventa maggiorenne durante la sua stessa procedura di asilo. La CGUE europea ha sottolineato che questa interpretazione del

⁸ Sentenza della CGCE del 9 marzo 1978, Simmenthal, C-106/77, EU:C:1978:49, pag. 629.

⁹ Sentenza della CGUE del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland, C-279/20, EU:2021:1030.

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2022, Bundesrepublik Deutschland v SW e altri, C-273/20, EU:C:2022:617 .

termine è l'unico modo per proteggere il diritto al ricongiungimento familiare da circostanze esterne che sfuggono al controllo delle persone interessate, come le lungaggini delle procedure di asilo o di visto. Questa sentenza si riferisce solo alle persone che godono dello status di rifugiato, ma si applica anche alle persone che beneficiano dello status di protezione sussidiaria. In entrambi i casi, le autorità nazionali non possono respingere il ricorso di un richiedente contro una decisione sulla sola base del fatto che il richiedente ha raggiunto la maggiore età durante il procedimento.

3. **Le autorità nazionali non possono rifiutare di trattare una richiesta in base alle norme per i minori non accompagnati solo perché il minore in questione è sposato.**¹¹ Il caso riguardava una ragazza minore costretta a sposarsi all'età di 15 anni in Libano con un uomo di nome Y.B., in possesso di un permesso di soggiorno valido in Belgio. Il padre della ragazza minore ha chiesto il ricongiungimento familiare, ma le autorità belghe hanno respinto la richiesta, ritenendo che il padre non facesse parte della famiglia nucleare dopo il matrimonio della figlia. Questa interpretazione non è stata seguita dalla CGUE, che ha ritenuto che la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare non richieda che un minore rifugiato non accompagnato residente in uno Stato membro sia non sposato per acquisire lo status di Sponsor ai fini del ricongiungimento familiare con i genitori.
4. **Le autorità nazionali non possono respingere una domanda di ricongiungimento familiare solo sulla base della mancanza di prove documentali ufficiali del legame familiare tra lo Sponsor e il minore, senza considerare le loro specifiche circostanze.**¹² Il caso riguardava A., beneficiaria di protezione sussidiaria regolarmente residente nei Paesi Bassi, che chiedeva il ricongiungimento familiare con E., suo presunto nipote residente in una famiglia affidataria in Sudan. Le autorità olandesi hanno respinto la domanda senza procedere a un colloquio perché A. non è stata in grado di fornire prove documentali del suo legame familiare con E. (in particolare i certificati di morte dei genitori eritrei), ritenendo non plausibile la sua spiegazione dell'impossibilità di fornire tali prove (poiché l'Eritrea rilasciava documenti di questo tipo). La Corte di giustizia europea ha stabilito che, sebbene le autorità nazionali debbano prendere in considerazione le prove documentali dell'esistenza del legame familiare, non possono respingere una domanda solo per la mancanza di tali prove e basandosi su informazioni generali sul Paese d'origine. La Corte di giustizia europea ha interpretato la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare nel senso che gli Stati membri devono prendere in considerazione le circostanze specifiche dello Sponsor e del minore e le difficoltà particolari che hanno incontrato, effettuando controlli supplementari, come ad esempio un colloquio con lo Sponsor.
5. **Gli Stati membri non possono emanare una legislazione nazionale in base alla quale, in assenza di una decisione adottata entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, le autorità nazionali devono rilasciare automaticamente un permesso di soggiorno.**¹³ Su richiesta di pronuncia pregiudiziale a seguito del rigetto di una domanda di visto per un cittadino afghano da parte dello Stato belga, la CGUE ha stabilito che è sempre necessario che le autorità nazionali competenti stabiliscano se il richiedente il ricongiungimento familiare soddisfa i requisiti per il soggiorno nello Stato membro ospitante. La legislazione nazionale non può stabilire che il permesso di soggiorno venga concesso automaticamente se non è stata adottata una decisione sul richiedente entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare.

¹¹ Sentenza della CGUE del 17 novembre 2022, X contro Belgische Staat, C-230/21, EU:C:2022:887.

¹² Sentenza della CGUE del 19 marzo 2019, E. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, C-635/17, EU:C:2019:192.

¹³ Sentenza della CGUE del 20 novembre 2019, X contro Belgische Staat, C-706/18, EU:C:2019:993.

6. **Le autorità nazionali possono rifiutare una domanda di ricongiungimento familiare se il CPT rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico.**¹⁴ Il caso riguardava G.S., un cittadino di un Paese terzo che aveva ottenuto un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi avevano rifiutato il rinnovo del permesso prima di ritirarlo retroattivamente per motivi di ordine pubblico, dato che G.S. era stato condannato a una pena detentiva in Svizzera. La CGUE ha stabilito che le autorità competenti possono stabilire che un CPT è una minaccia per l'ordine pubblico sulla base del solo fatto che è stato condannato per un reato penale solo se tale reato è così grave da giustificare l'esclusione del soggiorno di tale individuo nello Stato membro. A questo proposito, la legislazione nazionale può consentire il rigetto della domanda di permesso di soggiorno sulla base di una condanna penale inflitta durante un precedente soggiorno nel territorio dello Stato membro interessato. Sulla stessa linea, la legislazione nazionale può consentire la revoca di un permesso di soggiorno o il rifiuto di rinnovare il permesso di un richiedente qualora quest'ultimo sia stato sottoposto a una pena sufficientemente severa rispetto alla durata del soggiorno, tale da poter essere considerata una minaccia per l'ordine pubblico.

¹⁴ Sentenza della CGUE del 12 dicembre 2019, G.S. e V.G. contro Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, C-381/18, EU:C:2019:1072.

4. BELGIO

Le sezioni seguenti forniscono una sintesi dell'attuazione belga della Direttiva sul Ricongiungimento Familiare (**Sezione 2.1**) e una sintesi delle sentenze più importanti adottate dai tribunali belgi (**Sezione 2.2**).

4.1 Legislazione

Il Belgio ha recepito la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare nel 2006 incorporando le sue disposizioni nell'articolo 10 della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, la stabilizzazione e l'espulsione degli stranieri (la legge).¹⁵

La legge consente ad un CPT Sponsor, con un permesso di soggiorno valido, di farsi raggiungere dal coniuge, dal partner registrato, dai figli minori o adulti disabili o dai genitori nel caso in cui lo Sponsor sia un minore non accompagnato, a determinate condizioni.

La legge stabilisce condizioni diverse per il ricongiungimento familiare a seconda che lo Sponsor non sia un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria (**Sezione 1.1(a)**), o che lo sia (**Sezione 1.1(b)**).

(a) Ricongiungimento familiare per non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria

La legge conferisce agli Sponsors non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria, il diritto al ricongiungimento familiare a condizione che siano stati autorizzati a soggiornare in Belgio per un periodo illimitato di tempo o autorizzati a stabilirsi in Belgio per almeno 12 mesi. Questa condizione di 12 mesi non è applicabile se lo Sponsor è affiancato da un coniuge o da un partner registrato:

- Con cui è stato unito prima dell'arrivo in Belgio dello Sponsor, oppure
- Con cui ha un figlio.

Possono chiedere il ricongiungimento familiare i seguenti familiari di persone non rifugiate/non beneficiarie di protezione sussidiaria:

- Il coniuge, a condizione che sia lo Sponsor che il coniuge abbiano più di 21 anni (o 18 se la loro unione coniugale è precedente all'arrivo dello Sponsor in Belgio).

Si noti che per i matrimoni poligami, il Belgio autorizza il ricongiungimento familiare di un coniuge solo se il CPT non ha già un coniuge che vive con lui in Belgio.

- Il partner registrato, a condizione che sia lo Sponsor che il suo partner registrato abbiano più di 21 anni (o 18 se la loro unione è precedente all'arrivo dello Sponsor in Belgio). I partner registrati devono soddisfare ulteriori condizioni per dimostrare la durata e la stabilità della loro unione.
- Figli minori dello Sponsor (ed eventualmente del coniuge o del partner registrato).
- Figli minori del coniuge o del partner registrato (ma non dello Sponsor), a condizione che il coniuge/partner registrato aderente abbia l'affidamento esclusivo o abbia ottenuto il consenso dell'altro genitore.
- Figli adulti portatori di handicap, a condizione che i genitori forniscano la giustificazione dell'handicap del figlio.

¹⁵ Legge del 15 settembre 2006 che modifica la legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'espulsione degli stranieri.

Si noti che i familiari devono manifestare l'intenzione di vivere sotto lo stesso tetto del Sponsor per poterlo raggiungere.

Si noti che in Belgio la minore età è fissata a 18 anni e i bambini non devono essere sposati per rientrare in questa categoria.

Per esercitare il ricongiungimento familiare con i non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni (e dimostrate dal/i familiare/i che si unisce):

- Lo Sponsor deve disporre di un alloggio sufficiente per accogliere il/i familiare/i,
- Lo Sponsor deve avere un'assicurazione sanitaria che copra i rischi in Belgio per sé e per i membri della sua famiglia,
- Lo Sponsor deve disporre di mezzi di sostentamento stabili, regolari e sufficienti a soddisfare i propri bisogni e quelli dei familiari che si aggiungono, per evitare che diventino un onere per le autorità pubbliche (non si applica quando i familiari che si aggiungono sono figli minori).

(b) Ricongiungimento familiare per rifugiati/beneficiari di protezione sussidiaria

Gli Sponsors a cui è riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria sono soggetti a un regime derogatorio:

- Gli Sponsors possono chiedere il ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del loro soggiorno in Belgio (*cioè*, non devono essere in possesso di un permesso valido per almeno 12 mesi).
- Gli Sponsors sono anche esenti dalle condizioni di alloggio, assicurazione sanitaria e reddito sufficiente, a condizione che richiedano il ricongiungimento familiare:
 - con i membri della famiglia con cui il legame (parentale, coniugale o legale) è precedente all'ingresso in Belgio, e
 - entro l'anno successivo alla decisione di riconoscimento dello status di rifugiato / protezione sussidiaria.

Inoltre, se il rifugiato/beneficiario di protezione sussidiaria è un minore non accompagnato, potrà chiedere il ricongiungimento familiare con i propri genitori. Per il resto, gli Sponsors possono chiedere il ricongiungimento familiare con gli stessi familiari dei non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria:

- Il coniuge, a condizione che sia lo Sponsor che il suo coniuge abbiano più di 21 anni (o 18 se la loro unione coniugale è precedente all'arrivo dello Sponsor in Belgio).

Si noti che per i matrimoni poligami, il Belgio autorizza il ricongiungimento familiare di un coniuge solo se il CPT non ha già un coniuge che vive con lui in Belgio.

- Il partner registrato, a condizione che sia lo Sponsor che il suo partner registrato abbiano più di 21 anni (o 18 se la loro unione è precedente all'arrivo dello Sponsor in Belgio). I partner registrati devono soddisfare ulteriori condizioni per dimostrare la durata e la stabilità della loro unione.
- Figli minori dello Sponsor (ed eventualmente del coniuge o del partner registrato).

- Figli minori del coniuge o del partner registrato (ma non dello Sponsor), a condizione che il coniuge/partner registrato aderente abbia l'affidamento esclusivo o abbia ottenuto il consenso dell'altro genitore.
- Figli adulti portatori di handicap, a condizione che i genitori forniscano la giustificazione dell'handicap del figlio.

Si noti che i familiari devono avere intenzione di vivere sotto lo stesso tetto dello Sponsor per poterlo raggiungere.

Si noti che in Belgio la minore età è fissata a 18 anni e i bambini non devono essere sposati per rientrare in questa categoria.

4.2 Giurisprudenza

In Belgio, è l'Ufficio Immigrazione (UI) a decidere sulle domande di asilo e di ricongiungimento familiare. Nel caso in cui l'UI respinga le domande, l'individuo che si vedrà rifiutata la richiesta può presentare un ricorso al Consiglio per il contenzioso sul diritto degli stranieri (CCDS). Dopo aver esaminato il ricorso, il CCDS può decidere di:

- *Confermare la decisione dell'UI*, se il CCDS concorda con la decisione dell'UI, il rifiuto del ricongiungimento familiare permane. Se i ricorrenti non condividono la sentenza, possono presentare un ulteriore ricorso in cassazione al Consiglio di Stato belga (CoS).
- *Ribaltare la decisione dell'UI*, nel caso in cui il CCDS sia in disaccordo con l'UI, nel qual caso modificherà il rifiuto dell'UI in una decisione che concede il ricongiungimento familiare.
- *Annullare la decisione dell'UI*, nel caso in cui il CCDS riscontri irregolarità nel caso di ricongiungimento o non disponga di informazioni sufficienti per prendere una decisione. In questo caso, il file viene rinviato all'UI affinché prenda una nuova decisione. L'UI dovrà tenere conto delle osservazioni del CCDS nella sua nuova decisione.

Il CCDS emette sentenze ampiamente motivate sulle decisioni dell'UI. Questa relazione riassume i risultati principali di due recenti sentenze sul diritto al ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati. Il primo caso riguarda una situazione in cui il minore che chiede il ricongiungimento familiare sarebbe diventato adulto al momento della decisione. Il secondo stabilisce limitazioni al diritto al ricongiungimento familiare nel caso di minori non accompagnati al momento dell'ingresso nel territorio, ma i cui genitori li hanno raggiunti in una fase successiva.

- **Nel primo caso, il CCDS conferma che un richiedente che beneficia dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria può avvalersi del quadro giuridico per i minori non accompagnati se al momento della domanda aveva meno di 18 anni**.¹⁶ In questo caso, il CCDS è stato chiamato a riesaminare una decisione dell'UI, in cui quest'ultimo sosteneva che Z.B. non aveva diritto al ricongiungimento familiare incondizionato per i minori non accompagnati, in quanto Z.B. aveva già 19 anni quando l'UI ha preso la decisione contestata. Il CCDS ha annullato la decisione dell'UI seguendo il ragionamento della CGUE in *A e S*,¹⁷ e ha stabilito che è sufficiente che il rifugiato abbia meno di 18 anni al momento della domanda di status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Tuttavia, se il minore compie 18 anni *mentre* attende una decisione in merito alla sua richiesta di rifugiato o di protezione sussidiaria, la richiesta di ricongiungimento familiare deve essere presentata entro un periodo di tre mesi dal giorno in cui è stato concesso lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria.

¹⁶ Sentenza del CCDS belga del 30 agosto 2019, Z.B., n. 225.451.

¹⁷ Sentenza della CGUE del 12 aprile 2018, *A e S*, C-550/16, EU:C:2017:824.

- **Nel secondo caso, il CCDS ha stabilito che un minore arrivato in Belgio da solo, ma successivamente raggiunto da un genitore, non può avvalersi del quadro giuridico per i minori non accompagnati.**¹⁸ Il caso in questione riguarda una madre residente in Belgio, che chiede il ricongiungimento familiare con la figlia minore che ha ottenuto lo status di rifugiato in Belgio, sulla base del quadro giuridico per i minori non accompagnati. L'UI ha respinto questa richiesta perché la figlia è entrata nel territorio belga per ricongiungersi con la madre che già soggiornava in Belgio, ritenendo che non potesse quindi essere considerata un minore non accompagnato. Il CCDS ha concordato con la conclusione dell'UI e ha aggiunto che la precaria situazione di residenza della madre non poteva mettere in discussione l'inapplicabilità delle norme per i minori non accompagnati. Il CCDS ha stabilito che non c'era un rischio imminente di espulsione per la madre, poiché era ancora in attesa di una risposta a una richiesta di protezione medica.

Sebbene le autorità preposte alla migrazione siano state attente agli sviluppi giurisprudenziali riguardanti i minori non accompagnati, la loro applicazione del quadro giuridico di Dublino rimane piuttosto rigida. A seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ("CEDU") nella causa *Tarakhel contro Svizzera* (in cui la Corte ha stabilito che la Svizzera ha violato la CEDU ordinando il trasferimento di un minore non accompagnato in Grecia),¹⁹ l'UI ha dichiarato in particolare che avrebbe proceduto a una valutazione caso per caso nel decidere se trasferire un minore non accompagnato allo Stato membro competente.²⁰ Questa dichiarazione è incoraggiante in quanto dimostra la consapevolezza dell'UI sul fatto che la soglia per una violazione dell'articolo 3 della CEDU è più bassa nel caso dei minori non accompagnati rispetto agli adulti. Tuttavia, purtroppo, questo approccio più consapevole emerge solo in una seconda fase, quando si è chiamati a valutare se trasferire o meno il richiedente nello Stato membro responsabile, non quando si designa lo Stato membro responsabile. Per questa prima fase, le autorità belga sono solite attenersi alla lettera del regolamento Dublino III.

¹⁸ Sentenza del CCDS belga del 22 dicembre 2010, X, n. 53.649.

¹⁹ CEDU, *Tarakhel c. Suisse*, 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 99.

²⁰ Comitato belga di aiuto ai rifugiati, *Compte rendu de la réunion de contact du 18 novembre 2014*, pts. 10-15.

5. GERMANIA

Questa sezione fornisce una panoramica preliminare del quadro legislativo tedesco sul ricongiungimento familiare dei rifugiati e della giurisprudenza in materia.

A. INTRODUZIONE

Nella Repubblica Federale Tedesca (“**RFT**”), il ricongiungimento di coniugi, figli e altri membri della famiglia si basa sulla tutela del matrimonio e della famiglia sancita dall’art. 6 della Costituzione tedesca (*Grundgesetz*, “**GG**”). Il ricongiungimento familiare è regolato dalla legge sul soggiorno (*Aufenthaltsgesetz*, “**AufenthG**”), che recepisce anche la direttiva 2003/86/CE del Consiglio sul diritto al ricongiungimento familiare nel diritto tedesco. L’autorizzazione al ricongiungimento familiare viene concessa dalle autorità locali per gli stranieri (*Ausländerbehörde*) in consultazione con le missioni diplomatiche tedesche all’estero. Le decisioni sul ricongiungimento familiare devono tenere conto dell’art. 8 (1) della CEDU e dell’art. 24 (2) e (3) della CEDU.

Il ricongiungimento familiare per i rifugiati dipende dall’esito della procedura di asilo ai sensi della legge sull’asilo (*Asylgesetz*, “**AsylG**”). L’autorità tedesca competente per le domande di asilo è l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (*Bundesamt für Migration und Flüchtlinge*, “**BAMF**”). La domanda di asilo viene solitamente presentata presso una filiale della BAMF situata nei cosiddetti centri di prima accoglienza (cfr. art. 14 (1) AsylG).

In linea di principio, il ricongiungimento familiare è possibile solo dopo una decisione affermativa sulla domanda di asilo dell’avente diritto. I membri del cosiddetto nucleo familiare (coniuge, figli minori non sposati e genitori di minori non accompagnati) hanno buone possibilità di ottenere il diritto di soggiorno. Di norma, un individuo ha diritto al ricongiungimento familiare se gli è stato concesso (i) l’asilo ai sensi dell’art. 16a GG o (ii) lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951. Gli individui che hanno diritto alla protezione sussidiaria²¹ non hanno diritto al ricongiungimento familiare, ma a una revisione discrezionale che è soggetta a ulteriori restrizioni. I rifugiati temporaneamente accolti in Germania, ovvero coloro che sono momentaneamente esenti dal processo di espulsione, non hanno diritto al ricongiungimento familiare.

Dopo il ricongiungimento familiare, si deve valutare se è possibile presentare una domanda di asilo (propria o derivata) per la persona appena entrata. In determinate circostanze, tale richiesta di asilo porta alla concessione dell’asilo familiare (derivato) (cfr. art. 26 AsylG). L’asilo familiare implica che lo status di protezione di una persona avente diritto viene “trasferito” ad altri membri del nucleo familiare.²² La caratteristica peculiare dell’asilo familiare è che lo status di protezione viene concesso a prescindere dalla messa in pericolo del familiare stesso.

Per ogni persona che richiede asilo in Germania, il BAMF verifica innanzitutto se la Germania è competente per l’esame della domanda di asilo. Il regolamento Dublino III, infatti, stabilisce quale Stato Membro è competente per una domanda di protezione internazionale. Il Regolamento si applica quando una domanda di asilo è stata presentata in un qualsiasi Stato membro. L’obiettivo è garantire che ogni domanda di asilo venga esaminata nel territorio degli Stati Dublino, ossia che le persone interessate non vengano trasferite da uno Stato all’altro (“nessun rifugiato in orbita”). Il contenuto della domanda di asilo di una persona deve essere valutato una sola volta, anche nel caso in cui vengano presentate domande in diversi Paesi dell’area di Dublino (unica possibilità). Per ulteriori informazioni sulla prassi

²¹ Questo status è concesso in conformità alla Direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (cosiddetta Direttiva qualifiche).

²² Si noti che i requisiti per l’asilo familiare non sono definiti in questa panoramica preliminare.

amministrativa tedesca relativa al Regolamento Dublino III, si rimanda alla Sezione I del presente capitolo.

B. REQUISITI GENERALI PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Affinché i familiari dei rifugiati riconosciuti o di persone aventi diritto all'asilo possano ottenere un permesso di soggiorno, devono essere soddisfatti alcuni requisiti generali. Questi requisiti includono:

- Deve essere garantito il sostentamento dell'avente diritto e dei suoi familiari. Ciò si applica quando i requisiti standard, compresa l'assicurazione sanitaria, siano soddisfatti senza l'utilizzo di fondi pubblici. I servizi sociali e le prestazioni per il sostegno familiare e educativo non rientrano nella definizione di mezzi pubblici (cfr. articolo 2, paragrafo 3, dell'AufenthG).
- Deve essere disponibile uno spazio abitativo sufficiente per l'avente diritto e i suoi familiari. Questa condizione si verifica quando sono allocati dodici metri quadrati per ogni membro della famiglia di età superiore ai sei anni e dieci metri quadrati per ogni membro di età inferiore ai sei anni (cfr. Regolamento amministrativo generale sulla legge sulla residenza, n. 2.4).
- I familiari che desiderano raggiungere l'avente diritto devono essere in possesso di un passaporto e la loro identità deve essere verificata. In casi eccezionali, vengono rilasciati documenti sostitutivi del passaporto tedesco.
- In merito alla persona avente diritto, non deve sussistere alcun interesse pubblico per la sua espulsione, ad esempio a causa di un reato (cfr. Sez. 53, 54 AufenthG).
- La persona che intende riunirsi con il beneficiario deve entrare nella Repubblica Federale Tedesca (RFT) con un visto per il ricongiungimento familiare e deve fornire le informazioni necessarie durante la procedura di rilascio del visto, solitamente avviata nel Paese d'origine.

Si noti che in casi particolari possono esserci eccezioni ai requisiti individuali. Ad esempio, i criteri relativi allo spazio abitativo e al sostentamento adeguato non si applicano se la richiesta di ricongiungimento familiare viene presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato o di asilo per il beneficiario (cfr. articolo 29, paragrafo 2, dell'AufenthG). La data determinante per la scadenza del termine è quella in cui viene ricevuta la decisione positiva del BAMF, non la successiva data di rilascio del permesso di soggiorno.

La domanda di ricongiungimento familiare si riferisce alla procedura di rilascio del visto. La domanda è efficace solo se la richiesta di visto è stata presentata alla rappresentanza diplomatica tedesca all'estero entro il termine di tre mesi e contiene tutte le informazioni necessarie. Nel caso in cui la richiesta di ricongiungimento familiare venga presentata dopo la scadenza del periodo di tre mesi, la decisione di rinunciare ai requisiti di spazio abitativo sufficiente e di sostentamento è lasciata alla discrezione delle autorità locali per gli stranieri. A seconda del familiare che desidera unirsi all'avente diritto, vi sono ulteriori requisiti (per ulteriori dettagli, si veda sotto).

Si noti che il diritto di soggiorno del familiare che si unisce all'avente diritto è accessorio al diritto di soggiorno dell'avente diritto. Ciò significa che il diritto di soggiorno del familiare può essere rilasciato al massimo per il periodo per il quale l'avente diritto dispone anche di un titolo di soggiorno valido (cfr. art. 27 (4) AufenthG).

C. CONIUGI DI INDIVIDUI CON LO STATUS DI RIFUGIATO O DIRITTO DI ASILO

Gli individui con lo status di rifugiato o con il diritto di asilo hanno il diritto di farsi raggiungere dal coniuge. I requisiti specifici per il ricongiungimento coniugale sono, tra l'altro, in conformità con il § 30 AufenthG:

- Il matrimonio deve essere stato contratto legalmente nel luogo dove si è tenuto. Il matrimonio religioso deve essere riconosciuto secondo la legge del Paese d'origine per avere il diritto di unirsi al coniuge.
- Entrambi i coniugi devono aver compiuto 18 anni. Questo requisito può essere derogato in caso di difficoltà.
- Se il matrimonio non è ancora stato celebrato nel Paese d'origine, la persona che si unisce al coniuge deve avere una conoscenza di base della lingua tedesca.

D. FIGLI DI INDIVIDUI CHE GODONO DELLO STATUS DI RIFUGIATO O DEL DIRITTO DI ASILO

Nel caso di un figlio minore (cioè di età inferiore ai 18 anni) e non sposato, il figlio può raggiungere il genitore o i genitori se entrambi i genitori o il genitore che ha la custodia esclusiva hanno un permesso di soggiorno (cfr. art. 32 (1) AufenthG). In linea di principio, se il figlio minore non sposato ha già compiuto 16 anni e non si trasferisce nella RFT insieme ai genitori, il diritto al ricongiungimento si applica solo se parla tedesco o se appare garantito che sarà in grado di integrarsi nelle condizioni di vita nella RFT in base alle condizioni individuali di istruzione e di vita (cfr. art. 32 (2) AufenthG).

Un prerequisito per la concessione di un visto per il successivo ingresso dei bambini è che il genitore a cui si chiede il ricongiungimento sia in possesso del diritto di custodia. Nel caso in cui l'altro genitore, residente nel Paese d'origine, detenga la custodia genitoriale conformemente alla normativa legale di tale paese, è necessario ottenere il consenso di quest'ultimo per la residenza del bambino in Germania. In alternativa, occorre presentare una decisione legalmente vincolante emanata dall'autorità competente (art. 32, paragrafo 3, dell' AufenthG).

E. RICONGIUNGIMENTO DEI GENITORI E DEI FRATELLI CON RIFUGIATI MINORI NON ACCOMPAGNATI CON STATUS DI RIFUGIATO O DIRITTO DI ASILO

I minori non accompagnati che godono dello status di rifugiato o del diritto di asilo hanno diritto al rilascio di un visto per il ricongiungimento familiare da parte dei genitori (art. 36 (1) AufenthG).

Il diritto al ricongiungimento familiare si applica solo se il minore non accompagnato che vive nella RFT è minore. Inoltre, il visto per il ricongiungimento parentale deve essere richiesto entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato. Questo requisito non trova diretta origine nella legge, ma è stato elaborato dalla giurisprudenza. Tuttavia, in caso di ricongiungimento parentale con minori non accompagnati, l' AufenthG prescinde completamente dalla prova del sostentamento e dello spazio abitativo sufficiente.

Se entrambi i genitori desiderano raggiungere il bambino, devono presentare la richiesta del visto contemporaneamente. Nel caso in cui un genitore presenti la richiesta del visto successivamente, dopo che l'altro genitore è già entrato nel Paese, il minore non è più considerato non accompagnato al momento in cui viene presa una decisione sulla richiesta del visto del secondo genitore.

F. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE IN CASO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA

I beneficiari di protezione sussidiaria non hanno diritto al ricongiungimento familiare dei coniugi, dei minori non sposati o, nel caso di minori non accompagnati, al ricongiungimento dei genitori. Tuttavia, il ricongiungimento familiare può essere consentito su base discrezionale (cfr. art. 36a AufenthG). L'Ufficio federale dell'amministrazione (*Bundesverwaltungsamt*) concede fino a 1.000 visti al mese per i familiari dei beneficiari di protezione sussidiaria, in seguito a una specifica procedura di selezione. Anche in questo caso, il ricongiungimento familiare deve essere richiesto presso le missioni diplomatiche all'estero.

Il ricongiungimento familiare in caso di protezione sussidiaria richiede principalmente la presenza di motivazioni umanitarie. Ai sensi dell'art. 36a (2) AufenthG, i motivi umanitari sono, ad esempio:

- L'istituzione di una convivenza familiare non è stata possibile per molto tempo.
- È interessato un figlio minore non sposato.
- La vita, la salute o la libertà del familiare sono a rischio nel Paese di residenza.
- Il beneficiario della protezione sussidiaria o il familiare è gravemente malato, bisognoso di cure o gravemente disabile.

Anche se vi fosse una ragione umanitaria, il visto potrebbe comunque non essere concesso se ricorre uno dei motivi di esclusione. (cfr. art. 36a (3) AufenthG):

- Il matrimonio è stato concluso solo dopo la fuga del rifugiato.
- La persona meritevole di protezione sussidiaria è stata condannata in Germania per un reato intenzionale specifico.
- Non si può prevedere la proroga del permesso di soggiorno o la concessione di un altro titolo di soggiorno al beneficiario della protezione sussidiaria.
- Il beneficiario della protezione sussidiaria ha richiesto un certificato di attraversamento di frontiera.

Se c'è una ragione umanitaria e non si applica alcun motivo di esclusione, devono essere valutati ulteriori criteri di integrazione. Vengono presi in considerazione sia i risultati dell'integrazione da parte dei familiari che desiderano riunirsi, sia quelli della persona che si trova in Germania.

G. ALTRI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Ad altri familiari (ad esempio, fratelli, nonni, genitori di persone maggiorenni) può essere concesso un visto per il ricongiungimento familiare, a condizioni limitate. In tali circostanze, il ricongiungimento familiare deve essere giustificato dalla necessità di evitare un disagio eccezionale (cfr. art. 36 (2) AufenthG). Il prerequisito è una particolare necessità di assistenza familiare.

Poiché nella maggior parte dei casi le richieste di ricongiungimento tra fratelli sono respinte, potrebbe essere opportuno considerare la possibilità di un ricongiungimento graduale dei familiari, noto come "ricongiungimento a cascata". Questo implica che inizialmente solo un genitore entra nella Repubblica Federale Tedesca (RFT) per raggiungere il minore non accompagnato. Successivamente, il genitore acquisisce il diritto di soggiorno nell'ambito della propria procedura di asilo, il che a sua volta consente il ricongiungimento familiare per gli altri membri della famiglia, inclusi i fratelli minori del precedente minore non accompagnato.

H. RIMEDI LEGALI

Un ricorso contro la decisione del BAMF deve essere depositato presso il tribunale amministrativo competente (Verwaltungsgericht). Per legge, la decisione deve includere istruzioni chiare sulle modalità di presentazione del ricorso, indicando quali rimedi legali possono essere proposti e presso quale tribunale, nonché entro quale termine. Se tale istruzione risulta errata o è assente, il termine per il ricorso è esteso a un anno.

Le scadenze sono diverse per i vari tipi di rifiuto: In caso di "semplice rifiuto", il ricorso deve pervenire al tribunale amministrativo entro due settimane dalla notifica della decisione. Il termine di un mese dalla notifica si applica alla motivazione del ricorso. L'azione ha effetto sospensivo. Ciò significa che

l'espulsione è sospesa fino alla decisione del tribunale. I richiedenti asilo mantengono il loro permesso di soggiorno per la durata del procedimento giudiziario.

In caso di rigetto come “manifestamente infondato” o “inammissibile”, è necessario presentare ricorso al tribunale entro una settimana dalla notifica della decisione. Tuttavia, alla presentazione della motivazione si applica il termine di un mese. È importante notare che in questo caso l'azione non ha effetto sospensivo. Ciò significa che la decisione del BAMF, compresa la minaccia di espulsione (o l'ordine di espulsione), rimane efficace. Pertanto, è necessario presentare un'istanza di tutela legale urgente al tribunale insieme al reclamo - anch'esso entro una settimana - chiedendo l'ordine di effetto sospensivo. In caso contrario, il permesso di soggiorno scade e la persona interessata potrà essere espulsa nonostante il procedimento giudiziario in corso.

Se una domanda di asilo è stata accolta solo parzialmente, ad esempio se è stata negata la protezione di rifugiato ma è stata concessa la protezione sussidiaria, è possibile presentare un ricorso contro il rifiuto parziale. Queste c.d. azioni di aggiornamento per il riconoscimento dello status di rifugiato, invece della sola protezione sussidiaria, possono verificarsi quando il governo tedesco cambia lo status dei Paesi di origine.

I. GIURISPRUDENZA PERTINENTE

Nell'arco degli ultimi 10 anni, sono state emesse diverse sentenze rilevanti che hanno dichiarato illegittima la prassi amministrativa tedesca riguardo a specifici aspetti del calcolo dei termini per il ricongiungimento familiare.

Ad esempio, nel 2013 il Tribunale Amministrativo Federale (“**BVerwG**”) ha stabilito (10 C 9/12) che entrambi i genitori hanno il diritto di raggiungere un rifugiato minore non accompagnato ai sensi della Sec. 36 (1) AufenthG se la domanda viene presentata contemporaneamente o entro un breve periodo di tempo. Se a un genitore viene negato illegalmente il visto, l'ingresso anticipato dell'altro genitore non può essere usato come ostacolo alla sua domanda di ricongiungimento. I genitori hanno la possibilità di far valere il loro diritto al visto ai sensi dell'art. 36 (1) AufenthG mediante un'ingiunzione provvisoria ai sensi dell'art. 123 del Codice dei Tribunali Amministrativi (*Verwaltungsgerichtsordnung*), in tempo utile, prima che il minore raggiunga la maggiore età, senza che venga sollevata nei loro confronti l'eccezione di anticipazione.

Nel 2016, l'OVG di Berlino-Brandeburgo ha emesso due sentenze rilevanti:

- L'OVG di Berlino-Brandeburgo ha stabilito (sentenza OVG 3 S 42/16) che se i fratelli di un rifugiato che risiede in Germania richiedono un visto secondo l'articolo 32 (1) dell'AufenthG per raggiungere i loro genitori, i quali sono già presenti in Germania a titolo di protezione giuridica provvisoria e in attesa del procedimento principale, l'eccezione al requisito di garantire il sostentamento ai sensi dell'articolo 5 (1) n. 1 dell'AufenthG richiede, tra l'altro, che i genitori abbiano un permesso di soggiorno a lungo termine che conferisce il diritto di riunirsi ai loro figli. Solitamente, se il rifugiato ha raggiunto la maggiore età e l'esito di una successiva domanda è ancora in sospeso, ciò non deve necessariamente essere provato con l'elevato grado di probabilità. In questo contesto, è importante considerare anche il fatto che il legislatore ha limitato il ricongiungimento familiare per i richiedenti protezione secondo l'articolo 104 (13) dell'AufenthG.
- Inoltre, l'OVG di Berlino-Brandeburgo ha stabilito (OVG 3 S 106/16) che il diritto dei genitori di raggiungere un rifugiato minore non accompagnato che soggiorna nel territorio federale sussiste solo fino a quando il minore non raggiunge la maggiore età, in conformità con la Sec. 36 (1) AufenthG. Se un bambino a cui è stato concesso lo status di rifugiato raggiunge la maggiore età, i genitori non hanno più diritto alla richiesta di asilo ai sensi della Sec. 36 (1) AufenthG, anche se la domanda di visto è stata presentata prima che il minore raggiungesse la maggiore età. Il diritto dei genitori di raggiungere il bambino ai sensi dell'articolo 10 (3) (a) della Direttiva 2003/86/CE serve solo a proteggere il rifugiato minore non accompagnato e il

suo interesse al ricongiungimento familiare con i genitori, ma non l'interesse indipendente dei genitori a vivere insieme al bambino.

Nel 2017, la Corte costituzionale federale ("BVerfG") ha stabilito (2 BvR 1758/17) che, secondo l'AufenthG, il ricongiungimento dei genitori con il figlio minore è limitato, fin dall'inizio, al periodo che va fino al raggiungimento della maggiore età. L'argomentazione dei ricorrenti, focalizzata sull'idea che dopo l'ingresso in Germania non sia più ragionevole aspettarsi il loro ritorno nel Paese d'origine, non trova riscontro nell'obiettivo di tutela previsto dalla normativa sul ricongiungimento familiare. Di conseguenza, la permanenza prolungata richiesta in questo contesto non può essere considerata come giustificazione per ottenere un permesso di soggiorno in questa prospettiva.

Inoltre, nel 2020 e nel 2021 sono state prese altre decisioni pertinenti dell'OVG:

- Da un lato, l'OVG di Berlino-Brandeburgo ha stabilito in una sentenza (OVG 6 B 6.19) che se una richiesta di immigrazione successiva è legata a un limite di età, il rispetto del limite di età si basa sul momento della domanda. Anche tutti gli altri requisiti di idoneità devono essere soddisfatti al raggiungimento del limite di età. È esclusa l'applicazione retroattiva della nuova disposizione sul ricongiungimento familiare con i beneficiari di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 36a AufenthG ai minori che hanno raggiunto la maggiore età prima di questa data.
- D'altra parte, l'OVG di Münster (14 A 822/19.A) ha deciso che il momento rilevante per la determinazione del minore e dello stato di famiglia è l'ultima udienza. Le tre condizioni: essere minore, non coniugato e idoneo all'asilo o alla protezione internazionale del genitore beneficiario, devono sussistere simultaneamente sia al momento della presentazione della domanda per la protezione familiare che durante l'udienza. Non è sufficiente che tali requisiti siano soddisfatti in momenti separati, e una semplice richiesta di riconoscimento non è adeguata.

Negli ultimi anni, la Corte di Giustizia Europea ha emesso diverse sentenze che hanno riguardato il diritto al ricongiungimento familiare in Germania. Nel 2018, la Corte di Giustizia Europea (C-550/16) ha esaminato fino a che punto l'articolo 2, lettera f), della direttiva 2003/86/CE debba essere interpretato in modo tale che un cittadino di un Paese terzo o uno apolide, che era minore al momento della domanda e a cui viene successivamente concesso l'asilo con effetto retroattivo, possa essere considerato un minore ai fini del ricongiungimento familiare. Tenendo conto dell'obiettivo della direttiva 2003/86/CE, che mira a garantire il ricongiungimento familiare, la persona può essere considerata un minore.

Nel 2019, la Corte di giustizia europea (C-519/18) ha stabilito che l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno Stato membro consenta alla sorella di un rifugiato di ricongiungersi con la propria famiglia solo se non è in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa del suo stato di salute, a condizione che: - in primo luogo, tale incapacità sia valutata alla luce della situazione particolare del rifugiato e a seguito di un esame caso per caso che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti; e - in secondo luogo, sempre alla luce della situazione particolare del rifugiato e a seguito di un esame caso per caso che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, si possa stabilire che la persona interessata è effettivamente sostenuta materialmente dal rifugiato o che il rifugiato si dimostra essere il membro della famiglia maggiormente in grado di fornire il sostegno materiale necessario.

Nel 2022, la Corte di giustizia europea ha inoltre stabilito quanto segue:

- In caso di ricongiungimento familiare con un genitore riconosciuto come rifugiato dopo che il figlio ha raggiunto la maggiore età, la Corte di giustizia europea ha stabilito (C-279/20) che il figlio deve essere trattato come un minore anche se era minore al momento della richiesta di asilo del genitore, ma è diventato maggiorenne prima che il genitore fosse riconosciuto. Ciò è in contrasto con l'interpretazione giuridica delle autorità tedesche, che hanno deciso che i bambini diventati maggiorenni durante la procedura di asilo dei genitori perdono il diritto di

ottenere un visto ai sensi dell'articolo 32 dell'AufenthG. Pertanto, il momento della domanda di ricongiungimento familiare non è più rilevante. In questa sentenza, la Corte di giustizia europea ha tuttavia confermato che la domanda di ricongiungimento del bambino deve essere presentata entro un periodo di tre mesi dal riconoscimento del genitore come persona con lo status di rifugiato. Sebbene la sentenza della Corte di giustizia europea si riferisca solo alle persone con lo status di rifugiato, ci sono valide ragioni per ritenere che le stesse regole si applichino al ricongiungimento delle persone con lo status di rifugiato.

- La Corte di giustizia europea ha applicato il calcolo del limite temporale citato anche nel caso di ricongiungimento familiare con un minore riconosciuto come rifugiato dopo che questi ha raggiunto la maggiore età (C-273/20; C-355/20). Ciò implica che il diritto al ricongiungimento familiare non viene meno se il bambino diventa maggiorenne durante la propria procedura d'asilo. Dal punto di vista legale, il bambino conserva lo status di minore, non rientrando nella definizione di "condizione" ai sensi dell'articolo 16 (1)(a) della Direttiva 2003/86/CE. Naturalmente, è essenziale che il bambino sia minore al momento della richiesta d'asilo in Germania. La Corte di Giustizia Europea ha sottolineato che questa interpretazione del termine è l'unico modo per evitare che circostanze esterne al controllo delle persone interessate, come la durata delle procedure di asilo o di visto, possano determinare la perdita del diritto al ricongiungimento familiare con i genitori. Come la sentenza citata in precedenza, questa sentenza della Corte di giustizia europea si riferisce solo alle persone con lo status di rifugiato, ma dovrebbe essere applicata per analogia per quanto riguarda il diritto di ricongiungimento delle persone con lo status di rifugiato. Inoltre, la Corte di Giustizia Europea ha sottolineato in questa sentenza che non è necessario per il ricongiungimento dei genitori che il figlio richiedente il ricongiungimento e il genitore interessato vivano nella stessa casa o sotto lo stesso tetto. Visite occasionali, se possibili, e contatti regolari di qualsiasi tipo possono essere sufficienti per presumere che queste persone stiano ristabilendo legami personali e affettivi, dimostrando così l'esistenza di autentici legami familiari. Non è necessario che il figlio richiedente il ricongiungimento e il genitore interessato si sostengano reciprocamente dal punto di vista finanziario.
- Inoltre, in una decisione (C-230/21) la Corte di giustizia europea ha interpretato la definizione di minore non accompagnato (art. 2 lett. f della direttiva 2003/86/CE) e ha stabilito che l'art. 10 (3) lett. a della direttiva 2003/86/CE non richiede esplicitamente che il rifugiato sia non sposato. Pertanto, lo stato civile non è rilevante.

J. REGOLAMENTO DUBLINO III: PRATICA AMMINISTRATIVA TEDESCA

Il regolamento Dublino III si applica non appena viene presentata una domanda di asilo in uno Stato aderente agli accordi di Dublino. Non è necessaria una domanda di asilo formale; anche una domanda di asilo non formale attiva il regolamento Dublino III. Si tratta di un caso previsto dal regolamento Dublino III anche quando una domanda di asilo è stata respinta o ritirata in un altro Paese e viene presentata una nuova domanda di asilo in un altro Stato aderente agli accordi di Dublino.

Tuttavia, il regolamento Dublino III non si applica alle persone che hanno già ottenuto la protezione internazionale, ossia lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, in un altro Stato aderente agli accordi di Dublino e che si sono poi trasferite in un altro Stato aderente e vi hanno presentato una domanda di asilo. Le due casistiche non sono così facili da distinguere, perché in entrambi i casi il BAMF respinge la domanda di asilo come inammissibile. La decisione di rigetto deve essere esaminata attentamente per capire se si tratta di un "caso Dublino" o di un c.d. caso riconosciuto.

Se una persona fa domanda di asilo in Germania, il BAMF verifica innanzitutto se la Germania è competente per la domanda nell'ambito della procedura di Dublino. Il primo passo consiste nel verificare quale sia lo Stato competente per la procedura d'asilo sulla base dei criteri di competenza. La procedura per l'esame della responsabilità della domanda d'asilo è molto complessa, pertanto verrà solo accennata di seguito.

Gli articoli da 8 a 15 del regolamento Dublino III stabiliscono qual è lo Stato aderente responsabile. I criteri devono essere esaminati rigorosamente in ordine. Ciò significa che l'art. 8 viene esaminato per primo; se non è applicabile, verrà esaminato l'art. 9, ecc.

Gli articoli da 8 a 11 del regolamento Dublino III contengono criteri di responsabilità legati alla famiglia:

- Art. 8: I minori non accompagnati vengono ricongiunti con i loro familiari, fratelli e familiari, a condizione che ciò sia nell'interesse del minore.
- Art. 9: I richiedenti asilo vengono ricongiunti ai loro familiari che hanno già ottenuto la protezione internazionale, se lo desiderano.
- Art. 10: I richiedenti asilo devono essere riuniti con i loro familiari che hanno fatto domanda di protezione internazionale, se lo desiderano.
- Art. 11: Le procedure riguardanti più familiari devono essere eseguite in un unico Stato di Dublino se altrimenti vi sarebbe un rischio di separazione familiare.

La volontà di ottenere il ricongiungimento familiare deve essere espressa il prima possibile, idealmente al momento della presentazione della domanda di asilo. Se disponibile, deve essere presentata all'autorità anche la prova del rapporto di parentela.

Gli articoli da 12 a 15 del Regolamento Dublino III contengono criteri di responsabilità legati all'ingresso:

- Art. 12: Lo Stato aderente agli accordi di Dublino che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto è responsabile.
- Art. 13: È responsabile lo Stato aderente agli accordi di Dublino le cui frontiere siano state attraversate illegalmente dal richiedente asilo.
- Art. 14: Se una persona entra in uno Stato aderente agli accordi di Dublino senza visto perché non è soggetta all'obbligo di visto, lo Stato in questione è responsabile.
- Art. 15: Se una persona fa domanda di protezione internazionale nell'area di trasferimento internazionale di un aeroporto di uno Stato aderente agli accordi di Dublino, tale Stato è responsabile dell'esame della domanda.

La rilevanza del percorso di ingresso in Germania emerge solo in assenza dell'applicazione del criterio di responsabilità familiare. Di conseguenza, lo Stato aderente agli accordi di Dublino, attraversato per primo, non è necessariamente da considerare responsabile.

Discostandosi dal criterio gerarchico della responsabilità, esistono due possibilità per determinare la responsabilità:

- Ai sensi dell'art. 16, il ricongiungimento familiare può essere effettuato al di fuori della famiglia nucleare in casi di particolare necessità (ad esempio, gravidanza, malattia o disabilità).
- Secondo l'art. 17, ogni Stato aderente agli accordi di Dublino ha il diritto di esercitare il cosiddetto diritto di auto-intervento, cioè di dichiararsi responsabile in deroga ai criteri di responsabilità.

L'interesse superiore del minore deve essere tenuto in particolare considerazione nella procedura di Dublino. L'art. 6 del Regolamento Dublino III contiene quindi garanzie speciali per i minori. Di

conseguenza, gli Stati aderenti agli accordi di Dublino devono fornire ai minori non accompagnati un rappresentante legale qualificato.

Se viene accertata la responsabilità di un altro Stato aderente agli accordi di Dublino, a tale Stato viene richiesto se intende (ri)ammettere il richiedente asilo. La richiesta può riguardare la riammissione della persona interessata se ha già presentato una domanda di asilo nell'altro Stato aderente o l'ammissione se non è stato il caso. In base alla situazione specifica, a questa richiesta si applica un limite di tempo di 2 o 3 mesi. Se il BAMF non rispetta la scadenza prevista, la responsabilità della procedura di asilo viene trasferita alla Germania.

Lo Stato aderente agli accordi di Dublino a cui viene richiesto di (ri)ammettere il richiedente asilo ha anche un certo periodo di tempo (tra 2 settimane e 2 mesi) per rispondere alla richiesta. Se lo Stato non risponde entro questo termine, il consenso alla (ri)ammissione si considera concesso (consenso fittizio).

Una volta ottenuto il consenso o il consenso fittizio dell'altro Stato membro, la Germania ha generalmente sei mesi di tempo per trasferire la persona nell'altro Stato aderente agli accordi di Dublino. Se la persona è latitante, il BAMF di solito estende il termine a 18 mesi; in caso di detenzione, è di dodici mesi. Il diritto tedesco prevede generalmente il trasferimento sotto forma di espulsione nei casi di Dublino (Sec. 34a AsylG).

Se non avviene il trasferimento allo Stato responsabile entro il termine previsto, la responsabilità viene trasferita alla Germania. Successivamente, la procedura di asilo si svolge in Germania, cioè viene esaminato il contenuto della domanda di asilo.

Secondo le statistiche ufficiali del BAMF, nel 2022 la Germania ha presentato 68.709 richieste di presa in carico o di ripresa in carico di una persona ai sensi del regolamento Dublino III. In 36.219 casi è stato dato un consenso (fittizio). Tuttavia, solo in un numero esiguo di casi (11,5%) la persona interessata è stata trasferita in un altro Stato aderente agli accordi di Dublino. Lo stato attuale per il 2023 mostra anche che sono pochi i casi in cui è stato effettuato un trasferimento in un altro Stato aderente agli accordi di Dublino (38.631 casi con consenso e solo 3.371 espulsioni)

Nel 2022, la Germania è stata richiesta da altri Stati aderenti agli accordi di Dublino in 14.233 casi (con circa 3.700 espulsioni).

Per quanto riguarda le domande presentate da minori non accompagnati, non sono disponibili dati specifici sui casi di Dublino. Il BAMF fornisce solo statistiche generali sul numero di richieste di asilo. Nel 2022, 7.277 (2021: 3.249) minori non accompagnati hanno presentato domanda di asilo in Germania, di cui 6.680 (91,8%) maschi e 597 (8,2%) femmine.

Esiste anche una sentenza pertinente sul regolamento Dublino III della VG Ansbach del 2021 (AN 17 E 21.500). Secondo questa sentenza, la seconda moglie del padre (risposato) di un minore non accompagnato, non è un familiare ai sensi dell'articolo 2, lettera g) del regolamento Dublino III e non è altrimenti legata a lui ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del regolamento Dublino III.

6. REGNO UNITO

Il Regno Unito si compone di tre giurisdizioni separate, Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Il Ministero dell'Interno del Regno Unito ("Ministero dell'Interno") è il dipartimento ministeriale che regola le questioni relative alla legge sull'immigrazione e alla sicurezza. Le principali fonti del diritto nel Regno Unito sono la legge e la giurisprudenza. Trattandosi di una giurisdizione di *common law*, la giurisprudenza stabilita dai tribunali (in particolare dalla Corte Suprema) è vincolante e quindi è importante da comprendere. Una sintesi di alcuni casi di giurisprudenza rilevanti è stata inserita nella **Sezione H**.

A. LA POSIZIONE PRE-BREXIT DEL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE NEL REGNO UNITO

Il 31 gennaio 2020, il Regno Unito ha ufficialmente lasciato l'Unione Europea, causando la cessazione di molte leggi dell'UE e la perdita di rilevanza di tali normative nel Regno Unito. Prima della Brexit, erano due gli atti legislativi dell'UE incidevano sulla materia del ricongiungimento familiare: la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare e il Regolamento Dublino III.

a. Direttiva sul Ricongiungimento Familiare (UE)

La direttiva dell'UE sul ricongiungimento familiare ([Direttiva 2003/86/CE](#)) prevede che gli Stati membri stabiliscano leggi che consentano il ricongiungimento di alcuni familiari (coniugi, figli minori, figli adulti a carico e alcuni genitori) di cittadini extracomunitari. **A seguito della Brexit, la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare non si applica più nel Regno Unito.**

b. Regolamento Dublino III (UE)

Prima del ritiro del Regno Unito dall'UE, il Regno Unito era anche uno Stato partecipante al Regolamento Dublino III ([Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#)). Il regolamento Dublino III, ancora in vigore negli attuali Stati membri dell'UE, in Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Svizzera, fornisce un quadro che determina quale Stato partecipante sia responsabile dell'esame di una domanda di asilo. **A seguito della Brexit, il regolamento Dublino III non si applica più nel Regno Unito.**

B. PANORAMICA DEL QUADRO GIURIDICO BRITANNICO CHE DISCIPLINA LO STATUS E IL TRATTAMENTO DEI RIFUGIATI

I principali strumenti internazionali che regolano il ricongiungimento familiare nel Regno Unito sono (a) la Convenzione sui rifugiati e (b) la CEDU. La principale legislazione nazionale comprende: (c) la legge sui diritti umani del 1998, (d) la legge sulla nazionalità, l'immigrazione e l'asilo del 2002, (e) la legge sulla nazionalità e le frontiere del 2022 e (f) la legge sulla migrazione illegale del 2023. Esistono anche (g) le Regole sull'immigrazione (in particolare la Parte 11 e le sue appendici) e (h) le linee guida governative. Ciascuna di queste fonti del diritto può impattare sui casi di rifugiati/riunificazione familiare a seconda dei fatti specifici. Di seguito analizzeremo ciascuno di questi aspetti:

a. La Convenzione sui rifugiati del 1951

[La Convenzione sui rifugiati](#) è un trattato multilaterale delle Nazioni Unite che fornisce il quadro di riferimento per la protezione internazionale dei rifugiati. Il Regno Unito, in qualità di firmatario, assume obblighi nei confronti dei rifugiati, garantendo protezione contro il respingimento (ossia evitando di rimandare i rifugiati in situazioni pericolose nei loro Paesi d'origine). La Convenzione sui rifugiati contiene anche altri diritti, tra cui la libertà di religione, l'accesso alla giustizia, all'istruzione, all'occupazione, all'alloggio, al soccorso pubblico e l'agevolazione dell'integrazione e della naturalizzazione nel Paese ospitante. Il Regno Unito attua i suoi obblighi internazionali nei confronti dei rifugiati ai sensi della

Convenzione sui rifugiati (come per la CEDU; vedi sotto) attraverso l'approvazione della legislazione nazionale.

b. La CEDU

Il Regno Unito è uno Stato firmatario della CEDU, un trattato internazionale che fornisce il quadro di base per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. La norma più rilevante ai fini del ricongiungimento familiare è [l'articolo 8](#) della CEDU, che sancisce il "diritto al rispetto della vita privata e familiare".

c. Legge sui diritti umani del 1998

Lo [Human Rights Act 1998](#) ("HRA") recepisce i diritti della CEDU nel diritto interno del Regno Unito ed è il meccanismo giuridico predominante per chiunque cerchi di annullare una decisione presa dalle autorità pubbliche in materia di immigrazione e ricongiungimento familiare.

d. Legge sulla nazionalità, l'immigrazione e l'asilo del 2002

Il [Nationality, Immigration and Asylum Act 2002](#) affronta vari aspetti della migrazione, dell'asilo e del ricongiungimento familiare. Contiene regole che continuano ad applicarsi all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento di migranti e rifugiati. In particolare, [la sezione 82](#) delinea il diritto di appello per gli individui nei casi di immigrazione e asilo e stabilisce che una persona a cui è stato rifiutato il permesso di entrare o rimanere nel Regno Unito ha il diritto di appellarsi contro tale decisione al First-tier Tribunal (*Immigration and Asylum Chamber*). Questo ricorso viene solitamente presentato sulla base del fatto che la decisione è contraria ai diritti sanciti dalla CEDU e quindi illegale ai sensi dell'HRA.

e. Legge sulla nazionalità e le frontiere 2022

Prima dell'*Illegal Migration Act 2023* (vedi sotto), il [Nationality and Borders Act 2022](#) ("Legge del 2022") regolava il processo di determinazione delle richieste di asilo e di concessione dello status di rifugiato tra giugno 2022 e luglio 2023. La Legge del 2022 si distingue per due aspetti. In primo luogo, ha introdotto un nuovo tipo di permesso di soggiorno per le persone a cui è stata concessa la "protezione umanitaria". In secondo luogo, la legge del 2022 ha anche creato un sistema (ora abrogato) di "trattamento differenziato dei rifugiati" a seconda del modo in cui il rifugiato è arrivato nel Regno Unito.

In parole semplici, il percorso di ingresso nel Regno Unito dei rifugiati del "Gruppo 1" è stato considerato più "regolare"; in genere vi si includono coloro che hanno viaggiato direttamente nel Regno Unito senza ritardi e hanno una buona causa per essere entrati illegalmente. I rifugiati del "Gruppo 1" erano automaticamente in grado di essere considerati "Sponsors" (vedi sotto) per i loro familiari, ai sensi delle Regole sull'immigrazione. D'altro canto, i rifugiati del "Gruppo 2" sono quelli giunti attraverso percorsi più "irregolari" e che non hanno diritto a Sponsorizzare i propri familiari, a meno che tale rifiuto non comporti una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Come già detto, questo sistema a livelli è stato **ritirato** dal governo britannico. Ciò significa, in pratica, che tutti coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (che ora non prevede il sistema dei "livelli") hanno il diritto di Sponsorizzare i familiari idonei per il ricongiungimento familiare ai sensi delle norme sull'immigrazione.

In futuro, i rifugiati che in precedenza erano classificati come "Gruppo 2" ai sensi della vecchia Legge 2022 saranno allineati alle condizioni dei rifugiati del "Gruppo 1", in modo che le due categorie siano ora equivalenti. Il governo britannico ha dichiarato che contatterà direttamente questa categoria di persone.

f. Legge sulla migrazione illegale 2023

L'[Illegal Migration Act 2023](#) (“**Legge del 2023**”) è stato approvato per disciplinare l’allontanamento delle persone entrate in violazione della legge sull’immigrazione. La legge del 2023 impone al Ministro dell’Interno (capo del Ministero dell’Interno Britannico) l’obbligo di prendere provvedimenti per l’allontanamento di *entrati illegalmente* che non sono arrivati *direttamente da un Paese in cui la loro vita e la loro libertà erano minacciate*; tra questi vi è la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo che “*sono passati o si sono fermati*” in un Paese sicuro durante il viaggio verso il Regno Unito. La legge 2023 impedisce a chiunque arrivi con questo metodo di chiedere asilo.

In particolare, nel caso dei bambini non accompagnati, il Ministro dell’Interno non è tenuto ad allontanare un bambino non accompagnato dal Regno Unito fino al compimento del diciottesimo anno di età, ma ha il potere di farlo. La legge del 2023 prevede che questo potere possa essere esercitato se si tratta di ricongiungere il minore con i suoi genitori.

Molte delle persone che arrivano nel Regno Unito e che dichiarano di essere minori, inoltre, non hanno prove documentali chiare, come un passaporto, per dimostrare la loro età. Secondo la Legge 2023, possono essere sottoposti a una “valutazione scientifica dell’età” e, se una persona rifiuta tale valutazione, deve essere trattata *come se avesse 18 anni*. Questo è significativo perché, mentre la sezione 55 del *Borders, Citizenship and Immigration Act 2009* stabilisce che il Ministro dell’Interno deve svolgere le sue funzioni esistenti per salvaguardare e promuovere il benessere dei “bambini”, i “bambini” qui sono definiti come “individui che hanno meno di diciotto anni”. Di conseguenza, ai sensi della legge 2023, gli individui che rifiutano un accertamento scientifico dell’età rischiano di non rientrare nella protezione del *Borders, Citizenship and Immigration Act 2009* e potrebbero essere allontanate dal Regno Unito.

g. Sezione 11 del Regolamento sull’immigrazione

Nel Regno Unito, il principale meccanismo di ricongiungimento dei rifugiati con i loro familiari è la **Family Reunion Route** regolata dalla [Sezione 11](#) delle Regole sull’Immigrazione (“**Sezione 11**”). La Sezione 11 stabilisce le disposizioni per l’esame delle domande di asilo. In particolare,

- il paragrafo 334 stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti affinché a un individuo venga riconosciuto lo “status di rifugiato”; e
- i paragrafi 339QA-QC stabiliscono le condizioni per la concessione del permesso di soggiorno alle persone con “status di rifugiato” o “protezione umanitaria” e alle loro persone a carico.

La Sezione 11 stabilisce anche le disposizioni per considerare la “protezione umanitaria”. La protezione umanitaria viene presa in considerazione quando un richiedente asilo non ha i requisiti per ottenere lo status di rifugiato.

h. Guida del governo

Il governo britannico ha pubblicato una serie di linee guida per i responsabili delle decisioni nell’esame delle domande di ricongiungimento familiare. Queste includono:

- [Government Guidance](#) sulla durata e le condizioni del permesso di soggiorno per coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato o la protezione umanitaria ai sensi della Sezione 11.

- [Home Office Guidance](#) (*Ricongiungimento familiare: per individui con status di protezione nel Regno Unito*) su come le autorità competenti devono considerare le domande di ricongiungimento familiare dei rifugiati, compresa la determinazione di eventuali circostanze eccezionali che renderebbero il rifiuto una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

C. PERCORSI PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE SECONDO LA LEGGE BRITANNICA

Esistono diverse possibilità per presentare una domanda di ricongiungimento familiare nel Regno Unito. Ognuna di queste può essere appropriata in circostanze diverse.

- 1) [La Sezione 11 delle Regole sull'Immigrazione](#) (compresa l'[Appendice Ricongiungimento familiare \(protezione\)](#)) stabilisce i requisiti per le domande di ricongiungimento familiare dei rifugiati presentate a partire dal 12 aprile 2023 e definisce la procedura con cui i richiedenti asilo a cui è stato riconosciuto lo "status di rifugiato" possono presentare domanda di ricongiungimento familiare e le modalità con cui questo può essere concesso o revocato ("**Percorso 1**").
- 2) [Appendice FM: I membri della famiglia delle Regole sull'Immigrazione](#) si applica quando gli individui che cercano di entrare o rimanere nel Regno Unito lo fanno sulla base della loro *vita familiare* con una persona che è (i) un cittadino britannico; (ii) stabilita nel Regno Unito; (iii) nel Regno Unito con lo status di protezione e non in grado di chiedere l'autorizzazione all'ingresso come membro della famiglia ai sensi dell'Appendice Ricongiungimento Familiare (Protezione) di cui sopra; o (iv) nel Regno Unito con un permesso limitato ai sensi delle Regole sull'Immigrazione Appendice UE ("**Percorso 2**").
- 3) [Il congedo al di fuori delle regole](#) è concesso solo in circostanze eccezionali e quando i due percorsi di cui sopra sono falliti ("**Percorso 3**").

Di seguito viene fornita una panoramica di ciascuna di queste vie.

D. "PERCORSO 1": SEZIONE 11 DELLE NORME SULL'IMMIGRAZIONE

Ai sensi della Sezione 11, il ricongiungimento familiare è un processo attraverso il quale i membri della famiglia che vivono in Paesi diversi si riuniscono nel Regno Unito in virtù del fatto che uno dei membri della famiglia agisce come *Sponsor*. Questa è la via principale, in quanto non richiede che lo Sponsor soddisfi alcun requisito finanziario o di alloggio, né che dimostri di essere in grado di provvedere ai bisogni dei propri familiari senza ricorrere a fondi pubblici, né che conosca la lingua inglese. Inoltre, la domanda è gratuita e i richiedenti sono esenti dalla tassa sanitaria.

a. Chi può essere agire come Sponsor?

Come menzionato precedentemente nella sezione B.f., con l'interruzione del sistema di migrazione a livelli ai sensi della legge del 2022, chiunque abbia ottenuto lo "status di rifugiato" nel Regno Unito è ora in grado di Sponsorizzare i propri familiari seguendo il percorso della sezione 11. Il paragrafo 334 del Regolamento sull'immigrazione stabilisce i criteri che devono essere soddisfatti affinché a un individuo venga concesso lo "status di rifugiato".

L'idoneità dello Sponsor si applica anche a coloro ai quali è stata concessa la "protezione umanitaria", i cui criteri si trovano nei paragrafi 339QA-QC del Regolamento sull'immigrazione (come indicato nella sezione B.g).

b. Chi non può agire come Sponsor ai sensi della Sezione 11?

Le seguenti persone non possono agire come Sponsor:

- Bambini (sotto i 18 anni).
- Ex “rifugiati” o beneficiari di “protezione umanitaria” a cui è stata concessa la cittadinanza britannica (per il ricongiungimento con un cittadino britannico, vedere il percorso 2 nella parte E).
- Richiedenti asilo che non hanno ancora ricevuto una decisione sul loro status.

c. Qual è la definizione di famiglia?

Il Regno Unito adotta un approccio restrittivo alla definizione di famiglia, che si estende solo al coniuge, al partner civile o al partner non sposato (vedi sotto) di un rifugiato e ai loro figli minori a carico.

I familiari rilevanti devono aver fatto parte della famiglia dello Sponsor prima che quest’ultimo lasciasse il proprio Paese di residenza abituale.

Nel caso di un coniuge o di un partner civile, il matrimonio o l’unione civile devono aver avuto luogo prima della partenza dal Paese d’origine (e/o dal luogo in cui vivevano abitualmente). Sia lo Sponsor che il coniuge devono avere l’intenzione di vivere stabilmente l’uno con l’altro e la relazione deve essere continuativa.

d. Requisiti particolari per i partner non sposati

Nel caso di partner eterosessuali o omosessuali non sposati, i partner devono dimostrare che:

- la loro relazione risale a prima che lo Sponsor lasciasse il Paese e che è “autentica e sussistente”;
- il partner dello Sponsor deve aver vissuto con lo Sponsor “in una relazione simile al matrimonio o a un’unione civile” per due anni o più prima che lo Sponsor lasciasse il proprio Paese; e
- lo Sponsor e il suo partner devono dimostrare l’intenzione di vivere permanentemente insieme una volta che il partner arriva nel Regno Unito.

Si noti che la Guida del Ministero dell’Interno è indulgente nei casi in cui il secondo requisito di cui sopra di vivere insieme “avrebbe messo in pericolo” una coppia di persone dello stesso sesso o non sposate nel Paese di origine.

e. Requisiti particolari per i figli minori a carico

Il figlio deve avere (i) meno di 18 anni al momento della presentazione della domanda e (ii) essere a carico dello Sponsor. Se un minore compie 18 anni dopo la presentazione della domanda, ma prima che questa sia stata decisa, l’assistente sociale deve considerare l’ammissibilità del richiedente ai sensi delle norme sull’immigrazione come se il richiedente fosse ancora minore.

Per quanto riguarda il requisito della dipendenza, se il bambino è sposato o unito civilmente, non sarà più considerato a carico dello Sponsor.

f. Processo di richiesta e decisione ai sensi della Sezione 11

Le domande di ricongiungimento familiare vengono generalmente valutate sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti, delle prove a sostegno e delle verifiche. In alcuni casi, possono essere previsti colloqui con il Richiedente o lo Sponsor, per telefono o di persona. Per uno schema di sintesi della procedura di richiesta ai sensi della Sezione 11, si veda l'Allegato 1 di seguito.

Una volta presentata la domanda, ai sensi dell'[Appendice Ricongiungimento familiare \(protezione\)](#), la decisione viene presa secondo un processo in quattro fasi descritto di seguito.

- **Fase 1 (requisiti di validità):** Le autorità competenti valutano innanzitutto la validità della domanda (secondo il paragrafo FRP.1.1). Se non soddisfa i requisiti, viene respinta. I requisiti di validità di una domanda sono i seguenti: (i) lo Sponsor del Richiedente deve avere attualmente lo status di protezione nel Regno Unito; (ii) lo Sponsor del Richiedente non deve essere un cittadino britannico; (iii) il Richiedente deve aver presentato una domanda attraverso il metodo appropriato; e (iv) il Richiedente deve aver fornito tutte le informazioni biometriche richieste.
- **Fase 2 (requisiti di idoneità):** Se i requisiti di validità sono soddisfatti, le autorità competenti delle decisioni valutano se il Richiedente soddisfa i requisiti di idoneità (indicati nei paragrafi FRP.2.1-2.2). In caso contrario, la domanda viene respinta senza le autorità competenti debbano prendere in considerazione circostanze eccezionali.
- **Fase 3 (Requisiti di idoneità):** Se i requisiti di idoneità sono soddisfatti le autorità competenti delle decisioni stabiliscono se lo Sponsor e il/i Richiedente/i soddisfano i criteri di ammissibilità per il ricongiungimento familiare (paragrafi da FRP.3.1 a FRP.7.2).
- **Fase 4 (Accoglimento della domanda):** Se tutti i requisiti di indicati nei paragrafi sono soddisfatti, la domanda è accolta. Il periodo e le condizioni specifiche del permesso sono definiti nei paragrafi da FRP.9.1 a FRP.9.3.

Se lo Sponsor e il Richiedente non soddisfano i requisiti di ammissibilità, le autorità competenti delle decisioni considereranno la presenza di eventuali “*circostanze eccezionali*” che renderebbero il rifiuto del permesso di soggiorno o dell'autorizzazione all'ingresso del Richiedente una violazione dell'articolo 8 della CEDU. I fattori da prendere in considerazione in questa fase includono la prova che il Richiedente e lo Sponsor hanno una vera e propria vita familiare insieme.

Se lo Sponsor e il Richiedente non soddisfano i requisiti di ammissibilità e non sussistono circostanze eccezionali, i responsabili delle decisioni valutano se debba essere concesso un congedo al di fuori di queste regole (si veda il Percorso 3 di seguito) sulla base dell'esistenza di “fattori impellenti e compassionevoli” secondo le [indicazioni fornite](#). Questi fattori sono circostanze eccezionali che giustificano la concessione di un congedo discrezionale per un motivo diverso dall'articolo 8 della CEDU.

E. “PERCORSO 2”: APPENDICE FM: I FAMILIARI NELLE NORME SULL'IMMIGRAZIONE

Le domande dell'[Appendice FM](#) sono rivolte agli individui che non sono cittadini europei e che cercano di entrare o rimanere nel Regno Unito sulla base della loro vita familiare con una persona che:

- è un cittadino britannico;

- ha lo status di residente nel Regno Unito, ad esempio attraverso un permesso di soggiorno a tempo indeterminato o attraverso il programma di insediamento dell'UE; oppure
- è un rifugiato o una persona a cui è stata concessa la protezione umanitaria (e il Richiedente non può chiedere il permesso di entrare o rimanere nel Regno Unito come suo familiare ai sensi della Sezione 11 di queste regole).

Si tratta di una procedura più onerosa rispetto alla Sezione 11 sia dal punto di vista amministrativo che finanziario (in quanto è soggetta a una tassa) e lo Sponsor deve dimostrare di essere in grado di fornire [sostegno finanziario](#) e alloggio ai propri Familiari e alle persone a carico. Ulteriori dettagli sull'[Appendice FM Home Office Guidance](#) sono disponibili qui.

I familiari che possono presentare domanda ai sensi dell'Appendice FM comprendono anche i partner e altri "familiari adulti a carico" di età pari o superiore a 18 anni (ad esempio, figli adulti a carico, fratelli e sorelle, genitori e nonni).

F. "PERCORSO 3": CONGEDO AL DI FUORI DALLE REGOLE

Questo tipo di congedo viene concesso solo in presenza di circostanze eccezionali o per motivi di salute (vedi sopra). Ad esempio, questo può essere rilevante per le coppie dello stesso sesso a cui non è stato permesso di vivere insieme prima che lo Sponsor fuggisse dal Paese o per un bambino rifugiato non accompagnato che vive nel Regno Unito.

Nel discutere questo tipo di congedo nel contesto del ricongiungimento familiare, la Corte Suprema in *R (on application of MM (Lebanon)) v Secretary of State for the Home Department* (2017) ha posto esplicitamente l'accento sull'articolo 8 della CEDU e sul concetto di "interesse superiore del minore". Tuttavia, la misura in cui ciò potrebbe giustificare la concessione di un permesso alla famiglia di un minore non accompagnato al di fuori delle norme sull'immigrazione è controversa (si veda la sezione G).

G. MINORI NON ACCOMPAGNATI

Questa sezione (Parte G) riguarda il caso dei minori che sono stati separati dalla loro famiglia e che ora chiedono asilo o cercano di ricongiungersi con la loro famiglia nel Regno Unito (se la loro famiglia non si trova già nella giurisdizione). Si noti che se un minore rifugiato ha già una famiglia in un'altra area del Regno Unito, potrebbe beneficiare del National Transfer Scheme ("NTS"). Il NTS è stato lanciato per facilitare un'equa distribuzione dei minori presi in carico da ogni autorità locale in tutto il Regno Unito. In base al NTS, un minore non accompagnato che arriva in un'area del Regno Unito può essere trasferito in un'altra area a seconda del numero di arrivi in quella determinata località. La presenza di un familiare in un'altra zona è un fattore che viene considerato.

Nel caso di un minore rifugiato non accompagnato che chiede asilo, come indicato nella parte B precedente, il Ministro dell'Interno non è *tenuto* ad allontanarlo dal Regno Unito fino al compimento del diciottesimo anno di età, ma *ha la facoltà di farlo*. La Legge 2023 prevede che tale facoltà possa essere esercitata se si tratta di ricongiungere il minore con i suoi genitori nel Paese d'origine.

Nel caso di un minore rifugiato non accompagnato a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato e che ora sta cercando di ottenere il ricongiungimento familiare nel Regno Unito, è stato notato in precedenza che i minori, non accompagnati o sì, non sono idonei a diventare Sponsor secondo i percorsi 1 e 2 sopra descritti. Pertanto, l'unico modo per i minori rifugiati non accompagnati di cercare il ricongiungimento familiare nel Regno Unito è quello di concedere alla famiglia del minore non accompagnato un permesso al di fuori delle Regole sull'Immigrazione (Percorso 3) che, come discusso nella parte F, si basa sull'esistenza di "circostanze eccezionali" o "fattori impellenti e compassionevoli". Sebbene la giurisprudenza abbia ripetutamente sottolineato la necessità di valutare "l'interesse superiore del minore", non è affatto chiaro se questo sia un fattore di per sé sufficiente a giustificare la concessione

di un tale congedo ai familiari del minore (a differenza, ad esempio, del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel Paese d'origine, come consentito dalla legge del 2023, a condizione che siano state predisposte modalità di accoglienza sicure e adeguate). A questo proposito, le decisioni *AT v Entry Clearance Officer of Abu Dhabi* (2016) e *KF v Secretary of State for Home Department* (2019), entrambe discusse nella sezione I di seguito, sono le più rilevanti.

Di conseguenza, i minori rifugiati non accompagnati che chiedono il ricongiungimento familiare nel Regno Unito devono affrontare una battaglia quasi insormontabile, nonostante i ripetuti inviti a rispettare l'interesse superiore del bambino.

H. APPELLI

Come indicato in precedenza, esistono diritti di ricorso in relazione alle decisioni sul rifiuto di una richiesta di protezione o di tutela dei diritti umani e sulla revoca dello status di protezione. Questi diritti di ricorso derivano dalla Sezione 5 e dalla Sezione 82 della Legge del 2002. Il Ministero dell'Interno britannico ha pubblicato [una guida](#) sui diritti di ricorso in questi casi.

Ai sensi dell'articolo 82 del *Nationality, Immigration and Asylum Act 2002*, una persona può appellarsi al Tribunale se è stata presa una decisione che prevede:

- rifiutare una richiesta di protezione
- rifiutare una richiesta di risarcimento dei diritti umani
- revocare lo status di protezione

I percorsi 1 e 2 (ai sensi delle Regole sull'immigrazione e dell'Appendice FM) sono richieste di protezione "dei diritti umani" e la posizione di partenza è l'esistenza di un diritto di ricorso contro il rifiuto. In alcuni casi, il rifiuto di una richiesta ai sensi del Percorso 3 (permesso al di fuori delle regole) può essere considerato una richiesta di "diritti umani", che dà luogo a diritti di ricorso (per ulteriori informazioni, consultare [qui](#)).

Se non esiste un diritto di ricorso, una persona può comunque chiedere un riesame amministrativo del rifiuto di una domanda.

I ricorsi vengono presentati in prima istanza al [First-tier Tribunal \(Immigration and Asylum\)](#) che può accogliere il ricorso o respingerlo. La forma e la procedura di presentazione di particolari ricorsi possono essere consultate alla pagina [First Tier Tribunal sul sito web del governo britannico](#).

I. GIURISPRUDENZA PERTINENTE

Di seguito è riportata una sintesi delle decisioni più significative in materia di ricongiungimento familiare nel Regno Unito o presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e rappresenta un'utile elaborazione e illustrazione dei concetti chiave indicati nelle sezioni precedenti. Per quanto riguarda il tema del ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati (come descritto nella precedente Parte G), vale la pena ricordare che, sebbene la giurisprudenza dell'UE sia cresciuta in materia, nel Regno Unito ci sono state poche decisioni giudiziarie.

a. *X, Y e Z contro Regno Unito* (1997)

La CEDU ha riconosciuto che i bambini nati da inseminazione artificiale, adozione o affidamento sono figli legittimi ai fini delle misure di immigrazione vigenti nel Regno Unito all'epoca.

b. *R (on application of Mambakasa) contro Secretary of State for the Home Department* (2003)

Il ricorrente era un rifugiato dell'Angola che sosteneva che il ritardo nel riconoscimento dello status di rifugiato costituiva una violazione dell'articolo 8 della CEDU. Il richiedente ha ottenuto

l'asilo e il permesso di entrare nel Regno Unito a tempo indeterminato nell'agosto 2001 e la sua famiglia ha ottenuto l'autorizzazione all'ingresso nel novembre 2002. È stato messo in luce che il ritardo illegittimo nel concedergli lo status di rifugiato ha fatto slittare le domande di autorizzazione all'ingresso della famiglia, con conseguente ritardo nel ricongiungimento. Tuttavia, il tribunale ha respinto questa ipotesi. Si è ritenuto, invece, che il ritardo nella concessione del nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare, imputabile al normale funzionamento del sistema, non violasse l'articolo 8 della CEDU, sottolineando che il ritardo non pregiudicava l'esame delle domande della famiglia.

c. *M contro London Borough of Islington* (2004)

Il ricorrente era un richiedente asilo a cui era stata rifiutata la domanda di soggiorno e che era in attesa di essere espulso dal Regno Unito. Il richiedente ha chiesto alle autorità di ospitare il figlio in attesa dell'espulsione. Il tribunale ha ritenuto che, chiarito che il ricorrente non avesse violato l'ordine di allontanamento, l'amministrazione comunale avesse il potere di fornirgli assistenza. Tuttavia, l'amministrazione comunale non aveva alcun dovere nei confronti del ricorrente mentre si trovava qui illegalmente, non essendovi nulla riguardo a doveri nei confronti del bambino.

d. *AT contro Entry Clearance Officer of Abu Dhabi* (2016)

Il tribunale ha esaminato un ricorso per ricongiungimento familiare presentato da due bambini rifugiati non accompagnati. Si è ritenuto che, tenendo conto dell'impegno della CEDU per un'adeguata protezione del minore rifugiato, la dottrina dell'"interesse superiore del minore" pesasse a favore dell'autorizzazione al ricongiungimento familiare nel Regno Unito.


e. *KF contro Secretary of State for Home Department* (2019)

Il tribunale ha messo in dubbio *AT contro Entry Clearance Officer of Abu Dhabi* (sopra). In effetti, ha espresso un parere divergente sostenendo che la giurisdizione del tribunale si applicasse principalmente alla persona effettivamente presente nel Regno Unito, ovvero il minore rifugiato. Questo perché il tribunale ha ritenuto che tale individuo fosse l'unico soggetto rientrante nella giurisdizione del Regno Unito, escludendo di conseguenza i familiari del rifugiato residenti in un paese diverso. Inoltre, il tribunale ha distinto il presente caso da *AT*, poiché i bambini in questione erano ancora minori al momento della decisione. Al contrario, nel caso di *KF*, i presunti Sponsor avevano già compiuto 18 anni prima che la controversia fosse sottoposta all'attenzione del tribunale.


f. *R (su richiesta di DM) contro Secretary of State for the Home Department* (2023)

Il ricorrente era un cittadino eritreo arrivato nel Regno Unito quando era bambino e ai cui genitori e fratelli era stato negato il permesso di ingresso per raggiungerlo nel Regno Unito. Il richiedente ha cercato di appellare questa decisione sostenendo che le norme sull'immigrazione discriminavano i bambini rifugiati, in quanto tali norme rendevano più facile il ricongiungimento con la loro "famiglia nucleare" per i rifugiati adulti, e più complesso per i minori. Questo perché la "famiglia nucleare" di un rifugiato adulto è costituita principalmente dal partner e dai figli, mentre la "famiglia nucleare" di un minore rifugiato è costituita principalmente dai genitori e dai fratelli. L'argomentazione è che il divieto di Sponsorizzare genitori e fratelli, previsto dalla norma sull'immigrazione, è discriminatorio nei confronti dei bambini rifugiati. Il tribunale ha respinto questa ipotesi. Si è ritenuto che il concetto di "famiglia nucleare" non sia come suggerito dal ricorrente. Ad esempio, ci possono essere rifugiati adulti che vivono con i loro genitori come familiari a carico. I rifugiati adulti in queste circostanze si troverebbero quindi in una posizione sostanzialmente simile a quella dei minori rifugiati. La conclusione quindi, è che, in base alle norme proibitive sull'immigrazione, i minori rifugiati e gli adulti sono trattati in modo simile.

**ALLEGATO 1: PROCEDURA DI RICHIESTA AI SENSI DELLA SEZIONE 11 DELLE
NORME SULL'IMMIGRAZIONE**



**ALLEGATO 2: IL PROCESSO DECISIONALE AI SENSI DELL'APPENDICE SUL
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (PROTEZIONE) DELLE NORME
SULL'IMMIGRAZIONE**



7. FRANCIA

7.1 Legislazione

La legge sul ricongiungimento familiare è contenuta nel Codice francese dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri e del diritto d'asilo (*Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile*, alias "CESEDA").²³ In particolare, il CESEDA attua la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare nel diritto francese.

Il ricongiungimento familiare si riferisce a due concetti correlati ma diversi, aventi regimi differenti:

- "*Regroupement familial*" che si riferisce al ricongiungimento familiare per i non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria; e
- "*Réunification familiale*" che si riferisce al ricongiungimento familiare per i rifugiati/beneficiari di protezione sussidiaria.

Di seguito, discuteremo di entrambi i regimi. Affronteremo anche la questione del "ricongiungimento familiare" all'interno dell'UE ai sensi del Regolamento Dublino III.

(a) Ricongiungimento familiare per i non rifugiati/non beneficiari della protezione sussidiaria

Il CESEDA, e in particolare il Capitolo IV del Titolo III del Libro IV delle sezioni legislative (da L. 434-1 a L. 434-6) e regolamentari (da R. 434-1 a R.434-36) del CESEDA, stabilisce le condizioni e la procedura per il ricongiungimento familiare nei confronti dei non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria, alias "*regroupement familial*".

(i) Condizioni

Condizioni relative allo Sponsor

Lo Sponsor deve risiedere legalmente in Francia da almeno 18 mesi (L. 434-2).

Lo Sponsor deve dimostrare di (L. 434-7 e L. 434-8):

- Avere risorse stabili e sufficienti per provvedere alla propria famiglia;
- Possedere (o possedere alla data di arrivo della famiglia) un alloggio considerato normale per una famiglia analoga che vive nella stessa regione geografica; e
- Attenersi ai principi essenziali che, in conformità alle leggi della Repubblica, regolano la vita familiare in Francia.

Condizioni relative alla famiglia dello Sponsor

Hanno diritto al ricongiungimento familiare:

- Il coniuge adulto (di almeno 18 anni) dello Sponsor (L. 434-2);
- I figli minori (di età inferiore ai 18 anni) (L. 434-2);

²³ Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti a disposizioni di legge si riferiscono al CESEDA.

- I figli minori (di età inferiore ai 18 anni) dello Sponsor o del coniuge avente diritto, a condizione che (a) la filiazione sia stabilita solo nei confronti del richiedente o del coniuge avente diritto o (b) l'altro genitore sia deceduto o abbia perso i diritti genitoriali (L. 434-3); e
- I figli minori (di età inferiore ai 18 anni) dello Sponsor o del coniuge avente diritto, solo se hanno la custodia del bambino, a seguito di una decisione giudiziaria. In questo caso, è necessario il consenso dell'altro genitore per far vivere il bambino in Francia (L. 434-4).

L'età viene valutata alla data della domanda di ricongiungimento familiare dello Sponsor (R. 434-3).

In caso di poligamia solo un coniuge e i suoi figli sono eleggibili; non lo sono invece l'altro coniuge e i suoi figli (L. 434-9).

La domanda deve includere **tutti** i familiari aventi diritto (L. 434-1). Il ricongiungimento parziale, *cioè*, in pratica, che non include un bambino potenzialmente idoneo, può essere consentito solo se è nell'interesse di quel bambino.

Il ricongiungimento familiare può tuttavia essere negato nei confronti di qualsiasi membro della famiglia (L. 434-6):

- La cui presenza in Francia costituirebbe una minaccia per l'ordine pubblico;
- Che ha una malattia elencata nel Regolamento Sanitario Internazionale dell'OMS; oppure
- Che risiede già in Francia.

(ii) Procedura di ricongiungimento

Lo Sponsor deve rivolgersi alla direzione competente dell'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (*Office français de l'immigration et de l'intégration*, il "OFII") che esaminerà la domanda.

Lo Sponsor è tenuto a compilare il modulo di domanda standardizzato (cerfa n°11436) e fornire tutta la documentazione pertinente, comprese le copie del permesso di soggiorno, la prova del matrimonio, la prova della filiazione, la prova delle risorse, la prova dell'alloggio, a seconda della situazione individuale. L'OFII contatterà il sindaco del comune di residenza dello Sponsor per verificare le risorse e l'alloggio dello Sponsor.

Anche se la domanda viene presentata ed esaminata dall'OFII, è il prefetto territorialmente competente (*prefet*) che prende la decisione sulla domanda. Il prefetto deve decidere entro sei mesi dalla data di presentazione completa della domanda. Se il prefetto prende una decisione, in teoria la domanda si considera implicitamente negata. In pratica, però, raramente le decisioni vengono prese entro il termine prescritto di sei mesi.

Se la domanda di ricongiungimento familiare viene accolta, i familiari interessati devono richiedere un visto per soggiorni di lunga durata. Il ricongiungimento deve avvenire entro tre mesi dalla data di consegna del visto. Al loro arrivo in Francia, i familiari interessati ricevono un permesso di soggiorno "per vita privata e familiare".

Se la domanda di ricongiungimento familiare viene respinta, lo Sponsor può fare ricorso contro la decisione del prefetto:

- Il ricorso amministrativo può essere presentato in primo luogo al prefetto che ha preso la decisione, chiedendo un riesame della stessa (*recours gracieux*), e/o al Ministro dell'Interno, in qualità di superiore del prefetto (*recours hiérarchique*). Il ricorso amministrativo non è

obbligatorio, può essere presentato contemporaneamente al ricorso giudiziario e deve essere presentato entro due mesi dalla decisione del prefetto.

Il ricorso giudiziario può essere presentato anche ai tribunali amministrativi entro due mesi dalla decisione del prefetto (o, se è stato presentato un ricorso amministrativo, entro due mesi dalla decisione sul ricorso amministrativo, anche se entrambi i ricorsi possono essere presentati contemporaneamente). Il tribunale amministrativo competente è quello della zona in cui si trova il prefetto che ha preso la decisione. Anche le domande urgenti contro tale decisione saranno esaminate da tale tribunale.

(b) Ricongiungimento familiare per rifugiati/beneficiari di protezione sussidiaria

Il CESEDA, e in particolare la Sezione 2 del Capitolo I del Titolo VI del Libro V della sezione legislativa (L. 561-2 e sgg.) e regolamentare (R. 561-1 e sgg.) del CESEDA, stabilisce anche un regime speciale per il ricongiungimento familiare nei confronti dei rifugiati/beneficiari di protezione sussidiaria, alias “*réunification familiale*”.

(i) Condizioni

Le condizioni per il ricongiungimento familiare nei confronti dei rifugiati/beneficiari di protezione sussidiaria sono più permissive rispetto ai non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria. Se lo Sponsor o i familiari non soddisfano tali condizioni, tuttavia, il ricongiungimento familiare nell’ambito del regime predefinito per gli Sponsors non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria rimane naturalmente possibile, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni già descritte sopra.

Condizioni relative allo Sponsor

Lo Sponsor deve aver ottenuto lo status di rifugiato o il beneficio della protezione sussidiaria (o essere riconosciuto come apolide) (L. 561-2).

A differenza di quanto avviene per gli Sponsors non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria, lo Sponsor non deve soddisfare alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno, alle risorse e all’alloggio (L. 561-4), e il ricongiungimento familiare è quindi possibile non appena viene concessa la protezione.

Tuttavia, il ricongiungimento familiare sarà rifiutato nei confronti degli Sponsors che non rispettano i principi essenziali che, secondo le leggi della Repubblica, regolano la vita familiare in Francia (L. 561-3).

Condizioni relative alla famiglia dello Sponsor

I familiari rilevanti devono essere menzionati dallo Sponsor nella domanda di protezione.

Hanno diritto al ricongiungimento familiare:

- Il coniuge maggiorenne o il partner di un’unione civile avente almeno 18 anni, a condizione che il matrimonio o l’unione civile siano precedenti alla domanda di protezione (L. 561-2);
- Il partner maggiorenne dello Sponsor *de facto* avente almeno 18 anni, purché abbia avuto, prima della data della domanda di protezione, una convivenza sufficientemente stabile e continuativa con lo Sponsor (L. 561-2);
- I figli non sposati di età inferiore ai 19 anni che hanno avuto insieme (L. 561-2);
- I figli minori (di età inferiore ai 18 anni) dello Sponsor o del coniuge o partner dell’unione civile avente diritto o *partner di fatto* solo a condizione che (a) la filiazione sia stabilita solo

nei confronti del richiedente o del coniuge avente diritto o (b) l'altro genitore sia deceduto o abbia perso i diritti genitoriali (L. 561-4);

- I figli minori (di età inferiore ai 18 anni) dello Sponsor o del coniuge o del partner di un'unione civile idoneo o del partner *di fatto* solo se hanno la custodia del bambino a seguito di una decisione giudiziaria straniera. In questo caso, è necessario il consenso dell'altro genitore per far vivere il bambino in Francia (L. 561-4); e
- Se lo Sponsor è un minore non accompagnato non sposato, gli ascendenti diretti di primo grado dello Sponsor (cioè i genitori dello Sponsor), eventualmente con i figli minori non sposati sotto la loro effettiva custodia (*cioè*, in genere i fratelli e le sorelle dello Sponsor) (L. 561-2).

L'età è valutata alla data della domanda di visto del familiare (L. 561-2). Tuttavia, se il figlio ha compiuto 19 anni prima che al genitore fosse concessa la protezione, ma dopo la data della domanda di protezione del genitore, allora, se la domanda di visto è presentata entro tre mesi dalla decisione di concessione della protezione, l'età del figlio sarà valutata alla data della domanda di protezione del genitore. Di conseguenza, i figli di età superiore ai 19 anni possono ricongiungersi ai genitori, a condizione che alla data della domanda di protezione del genitore non abbiano ancora compiuto 19 anni (*cf.* Conseil d'Etat, avis, 29 giugno 2023, 472495 *infra*).

In caso di poligamia sono eleggibili solo un coniuge e i suoi figli; l'altro coniuge e i suoi figli (a meno che l'altro coniuge non sia deceduto o abbia perso la patria potestà) non lo sono (L. 561-4).

Come nel caso dei non rifugiati, **tutti** i familiari idonei devono richiedere un visto (L. 561-4). Il ricongiungimento parziale, *cioè*, in pratica, che non includa un bambino potenzialmente idoneo, può essere consentito solo se è nell'interesse di quel bambino.

Il ricongiungimento familiare sarà rifiutato nei confronti dei membri della famiglia (L. 561-3):

- La cui presenza in Francia costituirebbe una minaccia per l'ordine pubblico o che è stato istigatore, autore o complice delle persecuzioni e delle violazioni che hanno giustificato la protezione dello Sponsor; oppure
- Che non rispettano i principi essenziali che, secondo le leggi della Repubblica, regolano la vita familiare in Francia.

Focus sui minori non accompagnati che fanno da Sponsor

Come già menzionato, l'articolo L. 561-2 del CESEDA dà diritto ai minori non coniugati non accompagnati che hanno ottenuto lo status di rifugiato o il beneficio della protezione sussidiaria di essere raggiunti dai loro ascendenti diretti di primo grado (cioè i loro genitori), eventualmente con i figli minori non coniugati sotto la loro effettiva custodia (*cioè*, in generale, i loro fratelli).

Sebbene l'articolo L. 561-2 del CESEDA si riferisca solo ai minori non accompagnati "non sposati", questa restrizione è stata recentemente dichiarata contraria al diritto dell'UE dalla CGUE, che ha deciso che la Direttiva sul Ricongiungimento Familiare deve essere interpretata nel senso che un minore rifugiato non accompagnato residente in uno Stato membro non deve essere non sposato per acquisire lo status di Sponsor ai fini del ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado (CGUE, 17 novembre 2022, C-230/21, *X c. Belgische Staat*).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo L. 561-2 del CESEDA, i fratelli e le sorelle non sono eleggibili per il ricongiungimento familiare con un minore non accompagnato se non sono accompagnati dai genitori dello Sponsor, e quindi non sono ammissibili se i genitori dello Sponsor sono già in Francia. Per essere ammessi in Francia, i fratelli non hanno altra scelta che non sia quella di compilare la propria domanda di protezione in Francia. Se si trovano nell'UE, tuttavia, dovrebbero in linea di principio beneficiare dell'applicazione del regolamento Dublino III, che favorisce il ricongiungimento familiare durante

l'esame della domanda di protezione. Un recente tentativo volto a contestare la costituzionalità di questa restrizione sulla base del principio di uguaglianza e del diritto a una normale vita familiare è stato respinto dal Consiglio di Stato (*cf.* Conseil d'Etat, 21 aprile 2023, 471018 *infra*).

(ii) *Procedura di ricongiungimento*

La procedura di ricongiungimento familiare per i rifugiati/beneficiari di protezione sussidiaria differisce dalla procedura per i non rifugiati/non beneficiari di protezione sussidiaria ed è in linea di principio più semplice.

La procedura di ricongiungimento viene infatti avviata direttamente attraverso la richiesta di visto per soggiorni di lunga durata da parte dei familiari presso le autorità diplomatiche e consolari francesi competenti nel Paese di residenza dei familiari, secondo le normali regole per tali richieste (R. 561-1). Lo Sponsor non è tenuto a compilare una domanda separata per il ricongiungimento familiare. Tuttavia, come già detto, lo Sponsor dovrebbe aver menzionato i propri familiari nella domanda iniziale di protezione.

I familiari devono allegare alla domanda, oltre alla decisione che concede la protezione allo Sponsor, tutti i documenti di stato civile che attestino la loro identità e il loro rapporto di parentela con lo Sponsor. In mancanza di documenti ufficiali di stato civile, o in caso di dubbio sulla loro autenticità, i familiari possono dimostrare la loro identità e il loro stato di parentela (L. 561-5):

- Tramite qualsiasi *indicazione pertinente* di stato di famiglia, ai sensi dell'articolo 311-1 del Codice Civile; o
- Attraverso documenti stabiliti o certificati, ai sensi dell'articolo L. 121-9 del CESEDA, dall'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (*Office de protection des réfugiés et apatrides*, Ofpra), l'autorità francese competente in materia di asilo che si è pronunciata sulla domanda di protezione del Sponsor.

Al momento della richiesta di visto per i familiari, le autorità francesi contatteranno automaticamente l'Ofpra per richiedere tutte le informazioni e i documenti in possesso dell'Ofpra che dimostrino l'identità dei richiedenti e il rapporto di parentela con lo Sponsor (R. 561-3).

Le autorità consolari francesi sono assistite dall'Ufficio francese per le famiglie dei rifugiati (*Bureau des familles de réfugiés*), un ufficio del Ministero dell'Interno, nel trattamento di tali domande. Le autorità sono tenute a decidere sulle domande di visto dei familiari "nel più breve tempo possibile" ("*dans les meilleurs délais*") (L. 561-5).

Nella pratica, purtroppo, il trattamento delle domande è particolarmente lento, soprattutto l'ottenimento di un appuntamento per la semplice registrazione della domanda da parte delle autorità consolari dopo la presentazione. A determinate condizioni, i tribunali amministrativi francesi possono essere aditi (e sono stati aditi) dallo Sponsor o dai suoi familiari per ingiungere alle autorità di registrare la domanda entro un termine ragionevole:

- Nell'ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale, sia nella decisione finale di merito ai sensi dell'articolo L. 911-1 del Codice di Giustizia Amministrativa ("**CGA**"),²⁴ sia in un

²⁴ Ai sensi dell'articolo L. 911-1 del CGA, quando la decisione di un tribunale amministrativo (ad esempio nell'ambito di un procedimento di controllo giurisdizionale) comporta necessariamente l'adozione di un determinato provvedimento da parte delle autorità, il tribunale, su richiesta del richiedente o d'ufficio, può ordinare tale provvedimento, con o senza un termine.

procedimento provvisorio d'urgenza per la sospensione ai sensi dell'articolo L. 521-1 del CGA²⁵ (*si veda* a questo proposito Conseil d'Etat, 9 giugno 2022, 455754 457936, e 457934 *infra*); oppure

- Nei procedimenti sommari per la tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo L. 521-2 del CGA²⁶ (*si veda* ad esempio Conseil d'Etat, Juge des référés, 13 luglio 2023, 475576 *infra*).

Se la domanda di visto viene accolta, il familiare interessato può raggiungere lo Sponsor in Francia e ottenere un permesso di soggiorno.

Se la domanda di visto viene negata, la decisione può essere impugnata:

- È possibile presentare un ricorso amministrativo presso le autorità consolari stesse, chiedendo un riesame della decisione (*recours gracieux*). Il ricorso amministrativo non è obbligatorio.
- Tuttavia, un ricorso amministrativo contro la decisione **deve** necessariamente essere presentato di fronte ad una commissione speciale di ricorso (*Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France*) con sede nella città di Nantes entro due mesi dalla notifica della decisione. Il ricorso è obbligatorio. La mancata presentazione di un ricorso alla commissione renderà inammissibile qualsiasi richiesta di revisione giudiziaria.
- Entro due mesi dalla decisione della commissione è possibile presentare un ricorso giurisdizionale presso i tribunali amministrativi. Il tribunale amministrativo competente è esclusivamente il tribunale amministrativo di Nantes. Questo tribunale esamina anche le domande urgenti connesse.

(c) “Ricongiungimento familiare” ai sensi del Regolamento Dublino III

Il regolamento Dublino III stabilisce quale Stato membro dell'UE sarà responsabile del trattamento e della decisione sulla domanda di protezione di un CPT.

In linea di massima, i criteri stabiliti dal regolamento Dublino III mirano a favorire il ricongiungimento familiare, stabilendo che lo Stato membro competente per la domanda di asilo è quello in cui il richiedente ha un familiare legalmente presente, che ha ottenuto la protezione o che l'ha richiesta. Pertanto, l'applicazione del regolamento Dublino III dovrebbe di norma comportare il “trasferimento” dei cittadini di Paesi terzi affinché si ricongiungano con la loro famiglia nello Stato membro interessato mentre viene esaminata la loro domanda di protezione.

Pertanto, per quanto riguarda la Francia, applicando questi criteri, si possono verificare due situazioni:

- La Francia chiede che un altro Stato membro prenda in carico un richiedente protezione perché ritiene che la domanda di protezione debba essere di competenza dell'altro Stato membro ai sensi del regolamento Dublino III; oppure
- Un altro Stato membro chiede che la Francia prenda in carico un richiedente protezione perché ritiene che la Francia sia responsabile ai sensi del regolamento Dublino III.

²⁵ Ai sensi dell'articolo L. 521-1 del CGA, i tribunali amministrativi possono, su richiesta urgente di una parte, ordinare la sospensione di qualsiasi decisione amministrativa presa dalle autorità se sussistono seri dubbi sulla legalità di tale decisione. Tuttavia, perché la domanda sia valida, il tribunale deve essere stato investito di una richiesta di controllo giurisdizionale di tale decisione amministrativa prima o contemporaneamente alla domanda.

²⁶ Ai sensi dell'art. L. 521-2 del CGA, i tribunali amministrativi hanno il diritto di ordinare con urgenza alle autorità di adottare qualsiasi misura necessaria per la protezione di un diritto o di una libertà fondamentale. I tribunali devono pronunciarsi entro 48 ore dalla richiesta.

Situazione in cui la Francia ritiene che un altro Stato membro sia competente per la domanda di protezione: “ricongiungimento familiare” ai sensi del regolamento Dublino III in un altro Stato membro

Il titolo VII del libro V della sezione legislativa (L. 571-1 *e segg.*) e regolamentare (R. 571-1 *e segg.*) del CESEDA contiene disposizioni specifiche in relazione all’applicazione del regolamento Dublino III quando la Francia ritiene che un altro Stato membro sia competente per una domanda di protezione ai sensi del regolamento Dublino III, stabilendo il regime delle decisioni di trasferimento dei richiedenti protezione a tale altro Stato membro.

Infatti, quando un altro Stato membro è responsabile dell’esame di una domanda di protezione di un CPT e tale Stato membro accetta di prendere in carico il richiedente, quest’ultimo può essere trasferito in quello Stato membro. Le decisioni di trasferire i richiedenti in un altro Stato membro devono essere motivate e notificate al richiedente e devono indicare le possibilità di contestare la decisione (L. 572-1).

Il richiedente ha diritto a rimanere sul territorio francese in attesa della procedura di determinazione dello Stato membro competente e, se del caso, fino al suo effettivo trasferimento in tale Stato membro (L. 573-1). Tuttavia, le autorità hanno anche il diritto di porre il richiedente agli arresti domiciliari o in detenzione amministrativa se le condizioni per tali procedure sono soddisfatte in attesa della determinazione dello Stato membro responsabile e del trasferimento, prima o con la decisione di trasferimento (L. 751-2 e L. 751-9). Le decisioni di trasferimento possono essere eseguite solo dopo la scadenza di un termine di 15 giorni dalla loro notifica o di un termine di 48 ore se il richiedente viene posto contemporaneamente o era già posto in detenzione amministrativa o agli arresti domiciliari (L. 572-2).

Ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III, i richiedenti protezione hanno il diritto di chiedere l’annullamento di una decisione di trasferimento in un altro Stato membro attraverso uno speciale procedimento di ricorso giudiziario accelerato dinanzi al presidente del tribunale amministrativo competente (L. 572-4 *e segg.*). Il presidente del tribunale competente sarà il presidente del tribunale della zona in cui si trova il prefetto che ha preso la decisione. Questo rimedio è in linea di principio esclusivo, anche se i procedimenti sommari per la tutela dei diritti fondamentali ai sensi dell’articolo L. 521-2 del CGA sono disponibili in circostanze estremamente limitate. Se il richiedente ha richiesto un controllo giudiziario ai sensi dell’articolo L. 572-4 del CESEDA, la decisione di trasferimento può essere eseguita solo dopo che il tribunale si è pronunciato sulla richiesta (L. 572-2).

Ai sensi dell’articolo L. 572-3 del CESEDA, il trasferimento verso un altro Stato membro è vietato, in particolare, in caso di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in quello Stato membro, che comportino un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. I trasferimenti verso la Grecia, ad esempio, sono stati congelati su questa base. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della CGUE, in linea di principio, non vi è alcuna restrizione per quanto riguarda gli argomenti di fatto o di diritto che possono essere portati in sede di ricorso giurisdizionale e, in particolare, il richiedente può invocare l’errata applicazione dei criteri per la determinazione dello Stato membro responsabile o di altre disposizioni del regolamento Dublino III (CGUE, 7 giugno 2016, C-63/15, *Mehrdad Ghezlebash v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie*). Per i minori non accompagnati, ciò dovrebbe includere, in particolare, la questione del “migliore interesse” del minore.

Situazione in cui un altro Stato membro richiede alla Francia di prendere in carico una domanda di protezione: “ricongiungimento familiare” ai sensi del regolamento Dublino III in Francia

A differenza del caso in cui la Francia ritenga che un altro Stato membro debba essere competente per l’esame di una domanda di protezione, non esistono disposizioni specifiche nel CESEDA che

disciplinino la situazione inversa, *cioè* il caso in cui un altro Stato membro ritenga che la Francia debba essere competente.

In particolare, non ci sono disposizioni chiare sulla procedura da seguire quando la Francia respinge la richiesta di uno Stato membro di trasferire un richiedente protezione in Francia, e su quali siano le vie percorribili in Francia per contestare tale decisione.

I tribunali amministrativi hanno tradizionalmente ritenuto che le decisioni di diniego di una richiesta di trasferimento di un richiedente protezione in Francia da parte di uno Stato membro non fossero suscettibili di ricorso giurisdizionale, né da parte del richiedente il trasferimento né da parte dei suoi familiari legalmente presenti in Francia, in quanto non incidavano sulla responsabilità dello Stato membro richiedente di esaminare la domanda di protezione (ad esempio *Tribunal administratif de Paris*, 11 marzo 2021, 2101995 *infra* in cui il tribunale è stato adito ai sensi dell'articolo L. 521-1 del CGA per ottenere la sospensione della decisione in attesa di una decisione definitiva su un procedimento di ricorso giurisdizionale ordinario e ha dichiarato la richiesta irricevibile: si veda *infra* per i dettagli su tale caso).

Tuttavia, la CGUE ha recentemente stabilito che, anche se il regolamento Dublino III tace al riguardo, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino III, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, un minore non accompagnato che chiede protezione in uno Stato membro deve avere la possibilità di chiedere un controllo giurisdizionale nell'altro Stato membro della decisione di quest'ultimo di non prendere in carico il minore (CGUE, 1 agosto 2022, C-19/21, *I e S v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*). A questo proposito, è interessante notare che, in quel caso, il governo francese era intervenuto per sostenere che un tribunale investito di un ricorso contro una decisione di rigetto di una richiesta di presa in carico avrebbe avuto solo poteri molto limitati perché, nella quasi totalità dei casi, avrebbe potuto solo constatare la scadenza dei termini previsti dall'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Dublino III e confermare il trasferimento automatico della competenza per l'esame della domanda di asilo allo Stato membro in cui è stata presentata la domanda di protezione. In *obiter dicta*, la CGUE ha respinto inequivocabilmente tale argomentazione, confermando così che i tribunali dovrebbero avere pieni poteri di revisione della decisione di rifiuto della presa in carico di un richiedente, come già fanno in relazione alle decisioni di trasferimento.

Di conseguenza, almeno i minori non accompagnati, se non tutti i richiedenti protezione in un altro Stato membro che desiderano ricongiungersi con un familiare in Francia, dovrebbero ora avere il diritto di chiedere un ricorso giurisdizionale completo presso i tribunali amministrativi francesi contro la decisione delle autorità francesi di rifiutare il loro trasferimento in Francia.

In assenza di disposizioni specifiche al riguardo, si applica probabilmente il regime di *default* per il controllo giurisdizionale: il richiedente dovrebbe quindi essere in grado di:

- Presentare un ricorso giurisdizionale ordinario presso i tribunali amministrativi per l'annullamento della decisione di rifiuto della presa in carico e, nell'ambito di tale procedimento, chiedere la sospensione del rifiuto ai sensi dell'articolo L. 521-1 del Codice penale, se sussistono seri dubbi sulla legittimità della decisione; oppure
- Se le condizioni sono soddisfatte, richiedere un procedimento sommario per la tutela dei diritti umani fondamentali ai sensi dell'articolo L. 521-2 del CGA.

In linea di principio, il tribunale amministrativo competente sarà quello dell'area in cui ha sede l'autorità che ha preso la decisione. Finora, tuttavia, nessuna causa recente davanti ai tribunali amministrativi francesi sembra aver riconosciuto questo aspetto. Non è stata approvata alcuna legge per cercare di attuare la sentenza della CGUE.

7.2 Giurisprudenza

Il diritto al ricongiungimento familiare è oggetto di un'abbondante giurisprudenza. Sotto l'influenza della giurisprudenza della CEDU, i tribunali francesi ritengono che le autorità francesi siano sempre tenute a esaminare se un rifiuto per qualsiasi motivo costituirebbe un'interferenza eccessiva e sproporzionata con il diritto a una normale vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU e, in alcuni casi eccezionali, sono tenute a riconoscere il diritto al ricongiungimento familiare di alcuni membri della famiglia che non soddisfano tutte le condizioni stabilite dalla legge, spesso se è nell'interesse superiore di un bambino (ad esempio, per un bambino già residente in Francia, Conseil d'Etat, 11 maggio 2016, 392191).

Tuttavia, di seguito ci concentreremo su casi di rilievo recenti riguardanti il **diritto al ricongiungimento familiare per gli Sponsor rifugiati/beneficiari di protezione sussidiaria**.

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
Consiglio di Stato, Giudice dei diritti, 13 luglio 2023, 475576	<p>Questo caso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di uno Sponsor rifugiato.</p> <p>Lo Sponsor è una donna sudanese che ha ottenuto lo status di rifugiata nel 2022. Le due figlie minori di 17 e 9 anni hanno richiesto un visto per il ricongiungimento familiare, ma anche la nonna e le zie (la madre e le sorelle dello Sponsor), a Khartoum. A causa del conflitto sudanese, la figlia, la nonna e le zie hanno lasciato Khartoum per raggiungere il confine egiziano.</p> <p>Poiché le domande di visto sono rimaste senza alcuna risposta, lo Sponsor ha presentato un ricorso d'urgenza ai sensi dell'articolo L. 521-2 del CGA al tribunale amministrativo di Nantes per sollecitare le autorità francesi a rilasciare i visti. Il 15 giugno 2023 il tribunale amministrativo di Nantes ha ordinato alle autorità di consegnare un visto e un lasciapassare alle figlie entro 72 ore, ma non alla nonna o alle zie.</p> <p>Il 29 giugno 2023, lo Sponsor si è rivolta nuovamente con urgenza al tribunale amministrativo di Nantes per intimare alle autorità di far rispettare la decisione del 15 giugno 2023 entro 24 ore, consegnando un lasciapassare e un visto o inviando un agente consolare ad accompagnare le figlie alla frontiera egiziana. Tuttavia,</p>	<p>Il Consiglio di Stato ha stabilito che, mentre le autorità francesi sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per consentire il ricongiungimento dei membri della famiglia con il rifugiato Sponsor attraverso la consegna di visti o l'adozione di misure equivalenti, e che i tribunali amministrativi possono quindi ingiungere alle autorità di farlo ai sensi dell'articolo 521-2 del CGA, i tribunali amministrativi non sono competenti a ordinare l'evacuazione o il rimpatrio dei CPT dal territorio dello Stato in cui si trovano, anche quando tali CPT hanno diritto al ricongiungimento familiare con un rifugiato ai sensi dell'articolo L. 561-2 del CESEDA.</p> <p>Di conseguenza, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dello Sponsor contro l'ordinanza del 3 luglio 2023.</p> <p>Da qui il risultato: Sebbene i tribunali amministrativi, ai sensi dell'articolo L. 521-2 del CGA che li autorizza a ordinare qualsiasi misura urgente necessaria per tutelare i diritti fondamentali, possano ordinare alle autorità di rilasciare urgentemente i visti ai familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare con uno Sponsor rifugiato in Francia o adottare misure equivalenti, i tribunali amministrativi non sono competenti a non ordinare alle autorità di evacuare o rimpatriare tali familiari. Il potere dei tribunali amministrativi in relazione alle domande di visto per il</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
	<p>il 3 luglio 2023, il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta.</p> <p>Lo Sponsor ha presentato ricorso al Consiglio di Stato.</p>	<p>ricongiungimento familiare rimane quindi in una certa misura limitato.</p>
<p>Consiglio di Stato, avis, 29 giugno 2023, 472495</p>	<p>Questo caso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di uno Sponsor rifugiato.</p> <p>Non è del tutto chiaro chi fosse lo Sponsor, ma si può presumere che fosse un cittadino angolano a cui è stato concesso lo status di rifugiato. Tre membri della famiglia dello Sponsor hanno richiesto un visto in Francia ai fini del ricongiungimento familiare. Uno di loro era un bambino, che aveva più di 19 anni. Le autorità francesi si sono rifiutate di rilasciare i visti e la commissione d'appello speciale ha confermato la decisione.</p> <p>I familiari e lo Sponsor hanno chiesto l'annullamento della decisione al tribunale amministrativo di Nantes. Il 27 marzo 2023, il tribunale amministrativo di Nantes ha deciso di chiedere il parere consultivo del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo L. 113-1 del CGA su diverse questioni relative all'interpretazione dell'articolo L. 562-1 del CESEDA sul ricongiungimento familiare dei rifugiati.</p> <p>In particolare, il tribunale ha chiesto un parere sulla data in cui l'età del bambino deve essere valutata ai fini del ricongiungimento familiare.</p>	<p>Sulla base di un esame della legislazione applicabile e della giurisprudenza della CGUE, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'età del bambino che può essere ricongiunto al genitore rifugiato ai sensi dell'articolo L. 561-2 del CESEDA deve, in linea di principio, essere valutata alla data della domanda di ricongiungimento familiare, vale a dire alla data di presentazione della domanda di visto a tal fine, senza che siano applicabili altre condizioni temporali.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha confermato che il fatto che la domanda di visto può essere considerata effettiva solo dopo la sua registrazione da parte dell'autorità consolare, che può intervenire successivamente, non ha alcuna rilevanza. Inoltre, quando viene presentata una nuova domanda di visto dopo un primo rifiuto definitivo, l'età deve essere valutata in base alla data dell'ultima domanda, e non della prima.</p> <p>Tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, alla luce delle sentenze della CGUE, i principi di cui sopra non possono essere applicati nel caso in cui il figlio abbia compiuto il diciannovesimo anno di età tra la domanda di protezione del genitore e il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. In questo caso, a condizione che la domanda di ricongiungimento (ovvero la domanda di visto) sia stata presentata entro tre mesi dalla concessione della protezione, l'età deve essere valutata alla data della domanda di protezione.</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
		<p>Da qui il risultato: In linea di principio, l'età di un familiare viene valutata alla data della domanda di visto. Tuttavia, l'età del minore che ha compiuto 19 anni dopo la domanda di protezione dello Sponsor ma prima della concessione dello status di rifugiato sarà valutata alla data della domanda di protezione e non alla data della domanda di visto, a condizione che tale domanda di visto sia presentata entro 3 mesi dalla decisione di concessione della protezione allo Sponsor.</p>
<p>Consiglio di Stato, 21 aprile 2023, 471018</p>	<p>Questo caso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di uno Sponsor rifugiato.</p> <p>Lo Sponsor era un minore della Costa d'Avorio a cui era stato riconosciuto lo status di rifugiato in Francia. Per ottenere il ricongiungimento familiare, i fratelli rimasti in Costa d'Avorio hanno chiesto un visto ai sensi dell'articolo L. 561-2 e seguenti del CESEDA.</p> <p>La loro richiesta di visto è stata respinta in quanto l'articolo L. 561-2 del CESEDA non consente il ricongiungimento familiare di un rifugiato Sponsor con i suoi fratelli se questi non sono accompagnati dai genitori. Il tribunale amministrativo di primo grado ha confermato la decisione delle autorità. I fratelli hanno fatto appello. Le associazioni per la protezione dei rifugiati sono intervenute nel procedimento.</p> <p>In appello, i fratelli e le associazioni hanno invocato l'incostituzionalità dell'articolo L. 562-1 del CESEDA e, ritenendo che la questione meritasse un esame più approfondito, il tribunale amministrativo d'appello ha sospeso il caso e ha rinviato la questione al Consiglio di Stato per un ulteriore rinvio al Consiglio costituzionale.</p>	<p>Il 21 aprile 2023, il Consiglio di Stato ha rifiutato di rimettere al Consiglio costituzionale la questione della costituzionalità dell'articolo L. 561-2 del CESEDA, secondo il quale uno Sponsor rifugiato può essere raggiunto dai suoi fratelli solo se accompagnati dai genitori.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha ritenuto evidente che l'articolo L. 561-2 del CESEDA, nella parte in cui non consente a un rifugiato di essere raggiunto dai fratelli senza i genitori, non viola il principio di uguaglianza, il diritto a una vita familiare normale o l'interesse superiore dei bambini, in quanto prevede condizioni più favorevoli rispetto al regime di <i>default</i> per il ricongiungimento familiare, e che quindi non è necessario sottoporre la questione al Consiglio costituzionale.</p> <p>Da qui il risultato: Non è incostituzionale il principio secondo cui un minore non accompagnato a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato può essere raggiunto dai fratelli solo se accompagnati dai genitori del garante. L'articolo L. 561-2 del CESEDA rimane quindi invariato e consente il ricongiungimento di un rifugiato Sponsor con i suoi fratelli solo se questi ultimi sono accompagnati dai loro genitori.</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
Consiglio di Stato, 9 giugno 2022, 455754	Questi casi riguardano le domande di ricongiungimento familiare nei confronti di Sponsors rifugiati.	Il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza dei tre casi nello stesso giorno, stabilendo principi significativi in relazione al potere dei tribunali amministrativi riguardo alle domande di visto per il ricongiungimento familiare.
Consiglio di Stato, 9 giugno 2022, 457936	Gli Sponsors erano uomini afgani a cui era stato concesso lo status di rifugiato. Le rispettive mogli e figli hanno chiesto il visto per il ricongiungimento familiare. Tuttavia, non sono riusciti a ottenere un appuntamento per la presentazione e la registrazione della domanda presso le autorità consolari.	In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito in tutti e tre i casi che, sebbene nessuna disposizione legislativa o regolamentare imponga alle autorità consolari un termine particolare per la presentazione della domanda di visto per il ricongiungimento familiare, il diritto al ricongiungimento familiare dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria con i loro partner e i loro figli implica che tali familiari, una volta accertata la loro identità e il loro legame con gli Sponsors, debbano richiedere e ottenere un visto per la Francia. Tenendo conto delle conseguenze che il rilascio di un visto ha non solo sulla situazione del rifugiato o del beneficiario di protezione sussidiaria in questione, ma anche dei familiari rimasti all'estero, e in particolare sul loro diritto a una vita familiare normale, le autorità consolari, in caso di richiesta di visto per ricongiungimento familiare corredata dalla prova dell'identità e del legame di parentela del richiedente con un rifugiato o un beneficiario di protezione sussidiaria, sono tenute a convocare tali richiedenti per procedere al rilevamento delle loro impronte digitali e a registrare la loro domanda entro un termine ragionevole. Di conseguenza, le autorità sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per consentire ai familiari dei rifugiati o dei beneficiari di protezione
Consiglio di Stato, 9 giugno 2022, 457934	<p>Nel caso 455754, da un lato, gli Sponsors hanno chiesto il 20 aprile 2021 al Ministro degli Affari Esteri e al Ministro dell'Interno di fornire alle autorità consolari competenti i mezzi necessari per la registrazione e il trattamento delle domande ai fini del ricongiungimento familiare degli afgani e, se necessario, di adattare i regolamenti che disciplinano tali procedure per garantire tali mezzi. Non avendo ricevuto alcuna risposta, e ritenendo quindi di aver ricevuto un rifiuto implicito da parte dei Ministri, hanno chiesto al Consiglio di Stato l'annullamento di tale rifiuto implicito e l'ordine ai Ministri di adottare tutte le misure necessarie per esaminare al più presto le domande di ricongiungimento familiare dei loro familiari. Diverse associazioni per la protezione dei rifugiati sono intervenute nel procedimento.</p> <p>Nei casi 457936 e 457934, invece, gli Sponsors si sono rivolti d'urgenza al tribunale amministrativo di Nantes, ai sensi dell'art. 521-3 del CGA²⁷, per ordinare, sotto pena di sanzioni, alle autorità consolari di consegnare i visti o, in subordine, di registrare le domande e trattarle immediatamente.</p>	

²⁷

Ai sensi dell'articolo L. 521-3 del CGA, in via sussidiaria rispetto al potere di ordinare provvedimenti urgenti per la tutela dei diritti fondamentali (articolo L. 521-2 del CGA) o di sospendere una decisione amministrativa in caso di seri dubbi sulla sua legalità (articolo L. 521-1 del CGA), i tribunali amministrativi possono anche ordinare la produzione di qualsiasi provvedimento urgente che possa essere "utile" nei confronti delle autorità, a condizione che non interferisca con l'esecuzione di una decisione amministrativa già presa.

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
	<p>Con ordinanza dell'8 settembre 2021, il tribunale amministrativo di Nantes ha respinto la richiesta. Gli Sponsors si sono appellati al Consiglio di Stato.</p>	<p>sussidiaria di registrare le loro domande di visto entro un termine ragionevole.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che se le autorità consolari non convocano il richiedente entro due mesi dalla sua domanda, ciò può essere considerato come un rifiuto implicito di convocare il richiedente che ha il diritto di sottoporsi a un controllo giurisdizionale presso i tribunali amministrativi, che valuteranno la legittimità di tale decisione alla data della loro decisione. Nell'ambito di tale controllo giurisdizionale, i tribunali amministrativi possono ordinare alle autorità, ai sensi dell'articolo L. 911-1 del CGA, di adottare tutte le misure di organizzazione delle autorità consolari che si rendano necessarie, lasciando alle autorità la libertà di determinare, tra le misure giuridiche, finanziarie, tecniche o organizzative che possono essere adottate, quelle più adatte a garantire il rispetto dei loro obblighi. Tuttavia, se alla data della decisione ritengono che tali misure siano state adottate, i tribunali amministrativi possono prendere atto che la richiesta è diventata irricevibile e che non è più necessario pronunciarsi.</p> <p>Nel caso 455754, che esaminava attentamente l'organizzazione e la riorganizzazione dei servizi consolari e le difficoltà incontrate al riguardo, in relazione alle domande di visto per il ricongiungimento familiare per l'Afghanistan, il Consiglio di Stato ha stabilito che, mentre alla data della richiesta di ricorso giurisdizionale dei Sponsors, le autorità non avevano adottato tutte le misure necessarie per garantire la registrazione e il trattamento delle domande di visto da parte dei cittadini afgani entro un termine ragionevole, alla data della decisione del Consiglio di Stato, le autorità lo hanno fatto, in particolare fornendo maggiori mezzi e</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
		<p>finanziamenti alle autorità consolari e modificando le norme che regolano la loro giurisdizione territoriale e il trattamento delle domande. Per il Consiglio di Stato, le difficoltà incontrate dai familiari della ricorrente nel registrare le loro domande, in particolare la chiusura delle frontiere in Afghanistan o la possibilità generale per le donne afgane di lasciare il Paese, non erano dovute a una cattiva organizzazione delle autorità consolari francesi. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che gli Sponsors non avessero dimostrato la necessità di ulteriori misure organizzative o di adattamento e ha quindi respinto la loro richiesta.</p> <p>In sintesi, pur avendo respinto la richiesta degli Sponsors in queste circostanze, il Consiglio ha comunque aperto la strada ai tribunali amministrativi per controllare il rifiuto di registrare una domanda di visto per il ricongiungimento familiare e ordinare alle autorità di adottare tutte le misure necessarie a tal fine nell'ambito di un procedimento giudiziario ordinario.</p> <p>Nelle cause 457936 e 457934, il Consiglio di Stato si è pronunciato anche sul potere dei tribunali amministrativi di controllare la mancata convocazione di un richiedente il ricongiungimento familiare ai fini della registrazione della sua domanda di visto basata su un procedimento sommario urgente. A questo proposito, il Consiglio di Stato ha confermato che la mancata convocazione del richiedente da parte delle autorità consolari entro due mesi dalla sua domanda, comporta una decisione amministrativa implicita di diniego di convocazione, che il richiedente ha quindi il diritto di sottoporre al controllo giurisdizionale dei tribunali amministrativi, i quali valuteranno la legittimità di tale diniego alla data della loro decisione, e potranno constatare che la richiesta</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
		<p>è diventata priva di oggetto perché il richiedente ha già ottenuto una nomina.</p> <p>Di conseguenza, mentre il Consiglio di Stato ha concluso che il procedimento sommario sulla base dell'articolo L. 521-3 del CGA non è disponibile per il richiedente, in quanto l'articolo L. 521-3 non autorizza i tribunali a interferire con una decisione amministrativa già presa ed è di natura sussidiaria, il richiedente ha comunque il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale della decisione e, se le condizioni a tal fine sono soddisfatte, di chiedere allo stesso tempo la sospensione del rifiuto delle autorità ai sensi dell'articolo L. 521-1 del CGA.</p> <p>In sintesi, se vogliono contestare la mancata registrazione di una domanda di visto da parte delle autorità, lo Sponsor e i richiedenti non possono presentare un procedimento sommario ai sensi dell'art. L. 521-3 del CGA, ma sono tenuti a presentare un ricorso giurisdizionale, chiedendo in tale contesto la sospensione, ai sensi dell'art. L. 521-1 del CGA, del rifiuto di registrazione e ordinando alle autorità di adottare tutte le misure necessarie per proporre una nomina.</p> <p>Da qui il risultato: (1) Le autorità sono tenute a prendere tutte le misure necessarie per registrare le domande di visto ai fini del ricongiungimento familiare entro un termine ragionevole.</p> <p>Se non lo fanno entro 2 mesi dalla richiesta di visto dei familiari, ciò equivale a un rifiuto implicito che i familiari e lo Sponsor hanno il diritto di contestare con un normale procedimento di revisione giudiziaria. I tribunali valuteranno la validità di tale rifiuto alla data della loro decisione. Se in quella data le autorità hanno già concesso un appuntamento per registrare la domanda, i tribunali</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
		<p>dichiarano la richiesta inevasa. In caso contrario, i tribunali possono ordinare alle autorità di adottare tutte le misure necessarie per registrare la domanda entro un termine ragionevole.</p> <p>(2) Lo Sponsor e i familiari possono, nell'ambito di un procedimento di controllo giudiziario, chiedere con urgenza, ai sensi dell'articolo L. 521-1 del CGA, la sospensione del rifiuto e l'ordine urgente di adottare tutte le misure per registrare la domanda. Tuttavia, devono essere soddisfatte le condizioni per la concessione di uno sgravio ai sensi della L. 521-1, vale a dire che lo sgravio deve essere urgente e che deve sussistere un serio dubbio sulla legittimità del rifiuto di registrazione della domanda.</p> <p>Tuttavia, i familiari o lo Sponsor non hanno il diritto di rivolgersi d'urgenza ai tribunali amministrativi nell'ambito della giurisdizione generale dei tribunali per ordinare un provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo L. 521-3 del CGA, al di fuori di qualsiasi procedura di ricorso giudiziario.</p> <p>In tale decisione, il Consiglio di Stato non si è tuttavia pronunciato sulla possibilità per i tribunali di riesaminare il rifiuto di registrare una domanda di visto ai sensi dell'articolo L. 521-2 del CGA, che li autorizza a ordinare qualsiasi misura urgente necessaria per la tutela dei diritti fondamentali. Il Consiglio di Stato lo ha tuttavia fatto nella sentenza del 13 luglio 2023 (<i>cf. supra</i>), confermando che i tribunali amministrativi possono esercitare la giurisdizione dell'articolo L. 521-2 in relazione alle domande di visto ai fini del ricongiungimento familiare.</p>
Consiglio di Stato, Giudice dei diritti,	Questo caso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di uno Sponsor rifugiato.	Il Consiglio di Stato ha stabilito che l'organizzazione delle operazioni di evacuazione da un territorio straniero e di rimpatrio in Francia non è

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
<p>27 settembre 2021, 456520</p>	<p>Lo Sponsor era un uomo afghano a cui era stata concessa la protezione sussidiaria. La moglie e i figli hanno richiesto il visto per il ricongiungimento familiare. Pur avendo ottenuto i visti, questi sono scaduti senza che potessero recarsi in Francia.</p> <p>I membri della famiglia si sono rivolti d'urgenza, ai sensi dell'articolo L. 521-2 del CGA, al tribunale amministrativo di Parigi per ingiungere al Ministro degli Affari Esteri di iscriverli nella lista di evacuazione, di contattare telefonicamente la madre e di prendere tutte le misure necessarie per evacuare lei e i suoi figli in Francia, anche nonostante la scadenza dei loro visti. Con un'ordinanza del 28 agosto 2021, il tribunale amministrativo ha ordinato al ministro degli Affari esteri di contattare la madre al numero di telefono indicato per confermare che la sua richiesta di rimpatrio è stata presa in considerazione e per informarla dei possibili passi successivi.</p> <p>Il Ministro degli Affari Esteri ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza del 28 agosto 2021 al Consiglio di Stato, mentre la famiglia ha chiesto al Consiglio di Stato di confermare l'ordinanza o di provvedere direttamente.</p>	<p>separabile dallo svolgimento delle relazioni internazionali della Francia. Di conseguenza, i tribunali amministrativi non sono competenti a ordinare il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi, anche quando questi beneficiano del diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo L. 561-2 del CESEDA.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha tuttavia confermato la competenza amministrativa a ordinare alle autorità di rilasciare visti o adottare misure equivalenti ai CPT che hanno diritto al ricongiungimento familiare con un rifugiato ai sensi dell'articolo L. 561-2 del CESEDA.</p> <p>Il Consiglio di Stato ha quindi annullato la delibera del 28 agosto 2021, in quanto ordinava alle autorità di iscrivere i membri della famiglia nelle liste di evacuazione dall'Afghanistan e di contattare la madre a tal fine, e ha inoltre respinto la richiesta della famiglia di ottenere tale ordine davanti a sé.</p> <p>Se si dovesse ordinare alle autorità di consegnare i visti ai familiari o di adottare misure equivalenti, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, poiché le autorità si erano impegnate a prorogare la validità dei visti che avevano precedentemente consegnato, non vi fosse alcuna violazione di un diritto fondamentale da sanare e ha quindi respinto la richiesta a tale riguardo.</p> <p>Da qui il risultato: Sebbene i tribunali amministrativi possano, ai sensi dell'articolo L. 521-2 del CGA che li autorizza a ordinare qualsiasi misura urgente necessaria per la tutela dei diritti fondamentali, ordinare alle autorità di rilasciare urgentemente i visti ai familiari che hanno diritto al ricongiungimento familiare con uno Sponsor rifugiato in Francia o adottare misure equivalenti, i tribunali amministrativi non sono competenti a</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
		<p>non ordinare alle autorità di evacuare o rimpatriare tali familiari. Il potere dei tribunali amministrativi in relazione alle domande di visto per il ricongiungimento familiare rimane quindi in una certa misura limitato</p>
<p>Cour administrative d'appel de Nantes, 18 ottobre 2019, 18NT04068</p> <p><i>Si veda anche</i> Cour administrative d'appel de Nantes, 2 agosto 2023, 22NT02674 per una decisione simile basata su una serie di elementi molto simili</p>	<p>Questo caso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di uno Sponsor rifugiato.</p> <p>Lo Sponsor era un uomo eritreo a cui era stato concesso lo status di rifugiato. La moglie e i quattro figli hanno richiesto il visto in Francia per il ricongiungimento familiare. Le autorità hanno respinto la richiesta di visto e la Commissione speciale d'appello ha confermato la decisione.</p> <p>Lo Sponsor ha quindi chiesto al tribunale amministrativo di Nantes di annullare il rifiuto delle autorità. Con sentenza del 20 settembre 2018, l'amministrazione ha annullato il rifiuto nei confronti della moglie, ma ha confermato il rifiuto nei confronti dei figli, ritenendo che il loro rapporto familiare con lo Sponsor non fosse sufficientemente accertato.</p> <p>Lo Sponsor ha fatto parzialmente ricorso alla Corte d'appello amministrativa di Nantes per quanto riguarda i suoi figli.</p>	<p>Il tribunale amministrativo d'appello di Nantes ha stabilito che, nell'ambito di una domanda di visto per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo L. 752-1 (ora L. 561-2) del CESEDA, in assenza di documenti di stato civile, il rapporto di parentela con lo Sponsor può ancora essere provato tramite <i>indicia</i> ai sensi dell'articolo 311-1 del Codice Civile.</p> <p>Il tribunale amministrativo d'appello ha osservato che per stabilire il suo rapporto familiare con i bambini, lo Sponsor ha prodotto (i) certificati di battesimo ortodossi che identificano il padre e la madre dei bambini, (ii) un certificato dell'UNHCR che descrive la composizione della sua famiglia con foto e nomi di famiglia, (iii) ricevute di trasferimenti di denaro e (iv) screenshot di conversazioni di messaggistica istantanea. Il tribunale amministrativo d'appello ha ritenuto che ciò fosse sufficiente a dimostrare il rapporto familiare dello Sponsor con i figli.</p> <p>Di conseguenza, il tribunale amministrativo d'appello ha annullato il rifiuto delle autorità di concedere i visti ai bambini e ha ordinato alle autorità di consegnarli entro un mese dalla sentenza.</p> <p>Da qui il risultato: In assenza di documenti ufficiali di stato civile, i familiari possono dimostrare la loro identità e il loro rapporto di parentela con lo Sponsor con qualsiasi elemento pertinente ai sensi dell'articolo 311-1 del Codice civile. I tribunali amministrativi controlleranno la</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
		valutazione di tali prove da parte delle autorità
<p>Cour administrative d'appel de Nantes, 4 ottobre 2019, 19NT02172</p>	<p>Questo caso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di uno Sponsor rifugiato.</p> <p>Lo Sponsor era un uomo guineano a cui era stato concesso lo status di rifugiato nel settembre 2015. La moglie e i due figli hanno richiesto il visto per il ricongiungimento familiare, così come per il figlio avuto da una precedente moglie. Mentre alla moglie e ai primi due figli è stato concesso il visto, le autorità hanno rifiutato di concedere il visto per il figlio avuto da una precedente moglie, ritenendo che il certificato di nascita del figlio non fosse stato redatto in conformità con la legge guineana e contenesse incongruenze che rendevano dubbia la parentela. La Commissione speciale d'appello ha confermato la decisione delle autorità.</p> <p>Lo Sponsor ha chiesto l'annullamento del rifiuto delle autorità e il tribunale amministrativo di Nantes ha accolto la sua richiesta con una sentenza del 10 aprile 2019, ordinando alle autorità di consegnare un visto all'ultimo figlio.</p> <p>Il Ministero dell'Interno ha chiesto l'annullamento della sentenza del 10 aprile 2019 presso la Corte amministrativa d'appello di Nantes.</p>	<p>Il tribunale amministrativo d'appello di Nantes ha stabilito che, nell'ambito di una domanda di visto per ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo L. 752-1 (ora L. 561-2) del CESEDA, in caso di dubbio sull'autenticità dei documenti di stato civile, il rapporto di parentela con il Sponsor può ancora essere provato tramite <i>indicia</i> ai sensi dell'articolo 311-1 del Codice civile.</p> <p>Il tribunale amministrativo d'appello ha ritenuto che dalle testimonianze e dalle sentenze guineane non contestate risultasse chiaramente che il richiedente era universalmente considerato dal patrocinatore, dalla sua famiglia e dalle autorità guineane come il figlio dello Sponsor e che quest'ultimo lo aveva sempre trattato come tale. Per il tribunale amministrativo d'appello, i dubbi sull'autenticità del certificato di nascita del ricorrente non potevano negare gli elementi sopra menzionati e, di conseguenza, il rapporto di parentela era sufficientemente provato.</p> <p>Per questi motivi, il tribunale amministrativo d'appello ha rifiutato di annullare la sentenza del tribunale amministrativo del 10 aprile 2019.</p> <p>Da qui il risultato: In caso di dubbio sull'autenticità dei documenti ufficiali di stato civile, i familiari possono provare la loro identità e il loro rapporto di parentela con lo Sponsor con qualsiasi elemento pertinente ai sensi dell'articolo 311-1 del Codice civile. I tribunali amministrativi controlleranno la valutazione di tali prove da parte delle autorità</p>

Di seguito è riportata anche una sintesi dei casi relativi all'applicazione del regolamento **Dublino III** in Francia.

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
<p>Tribunal administratif de Paris, 11 marzo 2021, 2101995</p> <p><i>Si veda anche</i> Décision du Défenseur des droits n°2021-022 per ulteriori dettagli sui fatti di questo caso</p>	<p>Il caso riguarda una domanda di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino III con un rifugiato in Francia.</p> <p>Un minore afghano non accompagnato in Grecia ha chiesto il trasferimento e l'accoglimento della sua domanda di protezione in Francia per ricongiungersi con il fratello a cui era stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria in Francia.</p> <p>La Grecia ha presentato una prima richiesta di presa in carico del richiedente, che è stata tuttavia respinta dalla Francia perché le autorità francesi non erano riuscite a interrogare il fratello per accertare la responsabilità della Francia sul richiedente.</p> <p>La Grecia, quindi, ha presentato una seconda richiesta di presa in carico che è stata nuovamente respinta dalla Francia perché, sebbene le autorità avessero potuto intervistare il fratello e avessero confermato il loro legame familiare, queste hanno ritenuto che il trasferimento del richiedente per il ricongiungimento con il fratello non fosse nell'interesse del richiedente, dal momento che il fratello lavorava in un'altra regione rispetto a quella in cui risiedeva e il richiedente sarebbe stato quindi solo durante la settimana, mentre in Grecia il richiedente viveva con uno dei suoi fratelli adulti con cui aveva un buon rapporto.</p> <p>Il fratello residente in Francia ha quindi presentato un ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo di Parigi chiedendo l'annullamento della decisione di rifiuto della presa in carico del ricorrente e la sospensione di tale decisione ai sensi dell'articolo L. 521-1 del CGA, nonché l'ordine di riesaminare urgentemente la richiesta</p>	<p>Il tribunale amministrativo di Parigi, pronunciandosi sulla sospensione della decisione di rifiuto di prendere in carico il richiedente ai sensi dell'articolo L. 521-1 del CGA, ha ritenuto che, mentre ai sensi del regolamento Dublino III un richiedente protezione ha il diritto di chiedere il controllo giurisdizionale della decisione di uno Stato membro richiedente di trasferirlo in un altro Stato membro, non è possibile contestare la decisione di uno Stato membro richiesto che neghi la presa in carico del richiedente, poiché tale decisione non incide sulla responsabilità dello Stato membro richiedente di esaminare la domanda di protezione. Per questi motivi, il tribunale amministrativo ha respinto la richiesta del fratello in quanto inammissibile.</p> <p>Da qui il risultato: Prima del 2022, non era possibile impugnare una decisione delle autorità francesi che rifiutavano di prendere in carico un richiedente protezione ai sensi del regolamento Dublino III.</p> <p>Dopo la decisione della CGUE del 1° agosto 2022 nella causa C-19/21 (<i>I e S v. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid</i>), che si oppone al ragionamento del tribunale amministrativo di Parigi, la giurisprudenza dei tribunali francesi (o la legislazione) dovrebbe evolvere in questo senso, almeno per quanto riguarda i minori non accompagnati.</p>

Casi	Fatti rilevanti	Conclusioni
	<p>di presa in carico del ricorrente. Il Difensore dei diritti francese (<i>Défenseur des droits</i>), che era in contatto con il fratello, ha depositato memorie <i>amicus curiae</i> che difendevano il trasferimento del ricorrente per il ricongiungimento con il fratello in Francia, ritenendo che fosse nell'interesse del ricorrente stare in Francia piuttosto che in Grecia in una situazione precaria e vulnerabile.</p>	

8. SPAGNA

Questa sezione fornisce una sintesi del quadro legislativo spagnolo sul ricongiungimento familiare di residenti e rifugiati e della relativa giurisprudenza spagnola.

Come precisato in seguito, si può concludere che la legislazione consente il ricongiungimento familiare dei minori con i loro genitori nel contesto dell'asilo o del rifugio per motivi umanitari. Tuttavia, la giurisprudenza in materia è praticamente inesistente.

A. INTRODUZIONE

8.1 Introduzione. Definizione di ricongiungimento familiare

Gli stranieri con permesso di soggiorno o status di rifugiato hanno il diritto di ricongiungersi con i familiari, a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni. In tal caso, il Governo può concedere un permesso di soggiorno temporaneo a:

- (i) Familiari di stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno in Spagna (vedi sezione 8.B).
- (ii) Familiari di rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria (vedi sezione 8.C).

8.2 La legislazione spagnola sul ricongiungimento familiare

La legislazione in materia di ricongiungimento familiare comprende:

- (i) *Legge organica 4/2000*, che disciplina i diritti degli stranieri in Spagna e la loro integrazione sociale.
- (ii) *Legge 12/2009*, che disciplina il diritto di asilo e la protezione sussidiaria.
- (iii) *Regio Decreto 557/2011*, che approva il regolamento di attuazione della Legge organica 4/2000.
- (iv) *Regio Decreto 240/2007*, che disciplina il ricongiungimento familiare per i cittadini dell'UE (non oggetto di analisi).

B. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI RESIDENTI

8.3 Requisiti legali per il ricongiungimento familiare dei residenti

Ai sensi della Legge Organica 4/2000 e del Regio Decreto 557/2011, al fine di richiedere il ricongiungimento familiare, un residente in Spagna deve soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) Non essere cittadino di un paese dell'UE, dello Spazio economico europeo o della Svizzera, o essere familiare di un cittadino di uno di questi paesi, a cui si applica il regime di cittadino dell'Unione.
- (ii) Non essere presenti illegalmente in territorio spagnolo.
- (iii) Non aver subito condanne per reati puniti dal diritto spagnolo in Spagna o nel precedente Paese di residenza negli ultimi cinque anni.
- (iv) Non aver ricevuto un divieto all'ingresso in Spagna.
- (v) Avere un'assistenza sanitaria coperta dalla Previdenza Sociale o avere un'assicurazione sanitaria privata.

- (vi) Non soffrire di malattie che possono avere gravi ripercussioni sulla salute pubblica, in conformità con le disposizioni del Regolamento Sanitario Internazionale del 2005.
- (vii) Non trovarsi nel periodo dell'obbligo di non ritorno in Spagna che lo straniero ha assunto partecipando a un programma volontario di rimpatrio.
- (viii) Aver pagato la tassa di elaborazione della procedura.
- (ix) Avere un alloggio adeguato. Per dimostrarlo, il residente deve presentare una relazione della Comunità Autonoma in cui vive.
- (x) Aver risieduto in Spagna per almeno un anno e aver ottenuto l'autorizzazione a risiedere per almeno un altro anno. Per raggruppare gli ascendenti, il soggiornante deve essere in possesso di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo o di lunga durata.
- (xi) Avere mezzi e risorse finanziarie sufficienti per soddisfare le esigenze della famiglia. Possono essere presi in considerazione i redditi del coniuge o di un altro parente in linea diretta e di un parente di primo grado residente in Spagna e convivente con il richiedente. Il reddito del sistema di previdenza sociale non sarà preso in considerazione.
- (xii) Prova della parentela o del legame familiare con le persone ricongiunte (cfr. sezione 8.4).

8.4 Familiari aventi diritto al ricongiungimento familiare di residenti²⁸

I membri della famiglia da riunire possono essere:

- (i) Il coniuge o la persona con cui il residente ha una relazione affettiva simile a quella del matrimonio. In nessun caso può essere ricongiunto più di un coniuge o partner. Matrimoni e relazioni affettive simili sono incompatibili.
- (ii) Figli del residente (minori), compresi i figli adottivi la cui adozione è riconosciuta in Spagna.
- (iii) Minori stranieri legalmente rappresentati di età inferiore ai 18 anni o con disabilità e oggettivamente incapaci di provvedere alle proprie necessità a causa del loro stato di salute.
- (iv) Ascendenti a carico di età superiore ai 65 anni.

8.5 Documenti necessari per il ricongiungimento familiare dei residenti

La documentazione da compilare è regolata dall'articolo 56 del Regio Decreto n. 557/2011²⁹:

- (i) [Modulo di richiesta in forma ufficiale \(EX-02\) \(link al PDF in spagnolo\)](#) in duplice copia, debitamente compilato e firmato dal residente.
- (ii) Copia completa del passaporto, del documento di viaggio o della carta di circolazione valida del residente.

²⁸ Sito web del governo spagnolo contenente la domanda e le informazioni utili per richiedere il ricongiungimento familiare: <https://www.inclusion.gob.es/web/migraciones/w/autorizacion-de-residencia-temporal-por-reagrupacion-familiar>

²⁹ In caso di documenti forniti da altri Paesi, questi devono essere tradotti in spagnolo o nella lingua ufficiale del territorio in cui viene presentata la domanda.

- (iii) Copia della documentazione comprovante il possesso di un'occupazione e/o di risorse economiche sufficienti a soddisfare le esigenze della famiglia.
- (iv) Copia del passaporto o del documento di viaggio completo e valido del familiare ricongiunto.
- (v) Documentazione che dimostri che l'assistenza sanitaria è garantita.
- (vi) Copia della documentazione comprovante i legami di parentela o di affinità o l'esistenza di unione di fatto o di rappresentanza. Inoltre, a seconda del ricongiungimento, potrebbe essere richiesta della documentazione aggiuntiva.

8.6 Procedura per il ricongiungimento familiare dei residenti

Il soggetto legittimato a presentare la domanda è il residente legale in Spagna, personalmente o tramite un rappresentante (ad esempio, un avvocato).

La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate presso l'Ufficio stranieri della provincia di residenza del richiedente.

La domanda può essere presentata anche elettronicamente tramite la piattaforma [Mercurio \(link al portale\)](#). Si ricorda che per effettuare le procedure attraverso la piattaforma Mercurio è indispensabile disporre di un certificato elettronico.

Se la domanda viene rigettata o formalmente respinta, il terzo può impugnare la decisione davanti alle Camere amministrative del Tribunale Superiore Regionale corrispondente (*Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia correspondiente*).

C. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI RIFUGIATI

8.7 Ricongiungimento familiare tramite estensione dell'asilo per i rifugiati e le persone sotto protezione sussidiaria

Il ricongiungimento familiare dei rifugiati è specificamente disciplinato negli articoli dal 39 al 41 della Legge 12/2009. Questa normativa garantisce il mantenimento dell'unità familiare dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di parentela, dipendenza e precedente convivenza stabiliti da questa legge.

I beneficiari di protezione sussidiaria e i beneficiari di ricongiungimento familiare sono esenti dai requisiti di cui sopra (si vedano le sezioni da 8.3 a 8.6).

8.8 Familiari ammissibili alla proroga della protezione internazionale e al ricongiungimento familiare

Nei casi in cui i familiari che beneficiano dell'estensione siano della stessa nazionalità, il ristabilimento dell'unità familiare dei rifugiati e dei beneficiari di protezione sussidiaria può essere garantito attraverso la concessione, rispettivamente, del diritto di asilo o della protezione sussidiaria per estensione familiare, nei seguenti casi:

- (i) Ascendenti e discendenti minori a carico, ad eccezione del diritto di estendere la famiglia in caso di nazionalità diversa.
- (ii) Il coniuge o la persona legata da un rapporto analogo.

- (iii) Qualsiasi adulto responsabile del beneficiario di protezione internazionale, in conformità con la legislazione spagnola vigente, quando il beneficiario è un minore non coniugato.
- (iv) L'asilo o la protezione sussidiaria possono essere concessi anche ad altri membri della famiglia del rifugiato o del beneficiario della protezione sussidiaria attraverso il ricongiungimento familiare, a condizione che vi siano prove sufficienti della loro dipendenza e dell'esistenza di una precedente convivenza nel Paese di origine.

Nei casi in cui i familiari che beneficiano dell'estensione siano di nazionalità diversa da quella del rifugiato o della persona con protezione sussidiaria, l'estensione della protezione internazionale è possibile, mentre il ricongiungimento familiare è fruibile e può essere concesso anche ai familiari di cui sopra.

8.9 Documentazione e procedura

Quando si estende la protezione internazionale ai familiari, il beneficiario della protezione internazionale deve presentare la domanda di ricongiungimento familiare alla Sottodirezione Generale per la Protezione Internazionale. I familiari che risiedono all'estero devono recarsi all'Ambasciata o al Consolato di Spagna nella loro zona di residenza per le procedure relative alla loro domanda.

La domanda deve essere presentata secondo il modello [espressamente fornito \(link in PDF\)](#) e presentata in Cancelleria Amministrativa o presso l'Ufficio Postale, diretta alla Sottodirezione Generale della Protezione Internazionale presso la Direzione Generale delle Politiche Interne del Ministero dell'Interno. La domanda deve includere tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'identità, la parentela, la dipendenza e la precedente convivenza (se applicabile) dei membri della famiglia che chiedono il ricongiungimento. Esempi di tale documentazione possono essere:

- (i) Copie del passaporto.
- (ii) Certificati di matrimonio.
- (iii) Certificati di nascita.
- (iv) Prove di dipendenza economica, come bonifici bancari o altri documenti pertinenti.
- (v) Prova della precedente residenza nel Paese d'origine nel caso di fratelli o altri membri della famiglia elencati nell'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), della Legge 12/2009 del 30 ottobre.

Una volta presentata, la domanda viene esaminata dall'autorità competente e può essere (i) formalmente respinta, (ii) respinta o (iii) accolta.

In caso di domanda formalmente respinta, la decisione può essere impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo centrale (*Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo*) e se la decisione viene respinta può essere impugnata dinanzi al Tribunale nazionale (*Audiencia Nacional*).

D. REGOLAMENTO DUBLINO III (604/2013) RELATIVO ALLA SPAGNA³⁰

L'Ufficio spagnolo per l'asilo e i rifugiati ("OAR") applica raramente il regolamento di Dublino III. Sono state emesse solo 10 richieste in uscita nel 2016, 11 nel 2017, 7 nel 2018 e 120 nel 2019. Pertanto, il regolamento di Dublino riguarda di solito le *richieste in entrata e i trasferimenti* verso

³⁰ https://asylumineurope.org/reports/country/spain/asylum-procedure/procedures/dublin-procedure/#_ftn7

la Spagna. Nel 2019, il Paese ha ricevuto un totale di 17.086 richieste e 1.917 trasferimenti, mentre *sono stati effettuati solo 5 trasferimenti in uscita*. I dati relativi al numero di richieste in uscita nel 2022 e 2023 non erano disponibili al momento della stesura del presente documento.

Date le limitate applicazioni del regolamento di Dublino da parte dell'OAR, manca una pratica sufficiente da cui trarre conclusioni per un'analisi sull'applicazione dei criteri.

L'OAR ha redatto due opuscoli in tre lingue (spagnolo, inglese e francese). Un opuscolo fornisce informazioni sul Regolamento di Dublino per i richiedenti di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 604/2013³¹. L'altro contiene informazioni per i richiedenti di protezione internazionale che si trovano in una procedura di Dublino, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 604/2013³². L'opuscolo dell'OAR, che fornisce informazioni ai richiedenti asilo sul Regolamento di Dublino, afferma che la presenza di familiari che vivono in un certo Paese è uno dei fattori che saranno presi in considerazione per stabilire lo Stato membro responsabile del trattamento della domanda di asilo.

In generale, nella pratica, vengono applicati i criteri di unità familiare. Per le coppie non sposate, in assenza di un documento legale, è persino sufficiente fornire una dichiarazione ufficiale del partner che dimostri la loro relazione.

E. CASI DI LEGGE

8.10 Giurisprudenza spagnola rilevante in materia di ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati

- Breve sintesi di alcuni casi di giurisprudenza relativi a minori non accompagnati che chiedono il ricongiungimento familiare.
- Non è stato trovato alcun caso in cui la famiglia di un minore immigrato non accompagnato sia stata ricongiunta con lui o lei in Spagna. In questi casi, il minore viene rimpatriato o gli viene concesso un permesso di soggiorno (senza ricongiungersi con la sua famiglia in Spagna).

Fatti rilevanti	Conclusioni
Ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Contenziosa-Amministrativa, Sezione 1a) del 23 marzo 2023. (JUR 2023\147486)	
Nel maggio 2021, il Regno del Marocco ha aperto la frontiera spagnola e un gran numero di minori ha attraversato il confine senza essere accompagnato da un adulto. Questi bambini sono stati ospitati in una nave industriale. Successivamente, i minori sono stati trasferiti in un centro sportivo comunale, adottato come centro di prima accoglienza, dove sono rimasti fino all'agosto 2021.	La Corte Suprema ritiene che l'amministrazione dovrebbe sempre richiedere una relazione sulla situazione familiare del minore nel Paese d'origine prima di avviare una procedura di rimpatrio. Quando si decide di avviare una procedura di rimpatrio, questa avviene sempre attraverso il ricongiungimento familiare, in conformità con

³¹ https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/Proteccion-internacional/Informacion_Reglamento_Dublin_B_INGLES_126140332.pdf

³² https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/oficina-de-asilo-y-refugio/Proteccion-internacional/Informacion_Reglamento_Dublin_A_INGLES_126140332.pdf

Fatti rilevanti	Conclusioni
<p>Nell'agosto 2021, il rimpatrio dei minori non accompagnati in Marocco è stato effettuato in applicazione della sezione 5 dell'<i>Accordo tra il Regno di Spagna e il Regno del Marocco (del 22 marzo 2013)</i>, nonostante la rinuncia alla procedura stabilita dai regolamenti spagnoli (RD 557/2011 e LO 2/2009), violando le garanzie legali e i diritti fondamentali dei minori e restituendoli al Marocco.</p>	<p>l'articolo 191 del RD 557/2011, con una relazione obbligatoria della Procura.</p> <p>Secondo la Corte Suprema, l'applicazione dell'accordo tra il Regno di Spagna e il Marocco <i>era illegale</i>, poiché la legislazione spagnola deve essere rigorosamente seguita in caso di rimpatrio di un minore non emancipato, il che implica il rispetto del RD 557/2011 e della Legge Organica 2/2009.</p>
<p>Sentenza dell'Alta Corte di Giustizia della Catalogna (Sezione Contenziosa-Amministrativa, 3a Sezione) 265/2019 del 26 marzo. (JUR 2020,97240).</p>	
<p>La decisione della Sottodelegazione del Governo di Barcellona del 27 luglio 2017, oggetto del ricorso principale, ha respinto la domanda di permesso di soggiorno e/o di lavoro a nome del sig. Lázaro, nato nel 2001, per manifesta carenza di motivazione, in quanto "il richiedente non rientra nell'ambito di applicazione del Regio Decreto 557/2011 del 20 aprile".</p>	<p>In questo caso si tratta di un minore straniero non accompagnato e, ai sensi dell'art. 196.1 del RD 557/2011, si stabilisce che "una volta accertata l'impossibilità di rimpatrio del minore, e comunque trascorsi tre mesi da quando il minore è stato messo a disposizione dei servizi competenti per la tutela dei minori, il permesso di soggiorno deve essere rilasciato".</p> <p>L'art. 35.7 della LO 4/2000 dell'11 gennaio 2000 stabilisce che il permesso di soggiorno è rilasciato d'ufficio. In breve, in questo caso, la Legge stabilisce che a questo minore deve essere concesso un permesso di soggiorno provvisorio.</p> <p>Pertanto, secondo l'Alta Corte di Giustizia della Catalogna, <i>è nell'interesse del minore sotto tutela concedere il permesso di soggiorno provvisorio richiesto.</i></p>
<p>Sentenza dell'Alta Corte di Giustizia della Galizia (Sezione Contenziosa-Amministrativa, Sezione 1) 631/2023, 19 luglio 2023 (vLEX- 942229859).</p>	
<p>Un minore nato nel 2005 ha presentato al Registro del Ministero degli Esteri della Sottodelegazione del Governo di Lugo una domanda di autorizzazione di soggiorno temporaneo iniziale non pecuniario di un minore non nato in Spagna, figlio di una persona residente, ai sensi dell'art. 186 del Regio Decreto 557/2011.</p> <p>La richiesta di cittadinanza è stata presentata dal padre in qualità di rappresentante legale.</p> <p>Si afferma che il minore ha presentato una domanda di protezione internazionale l'11 marzo</p>	<p>Secondo la Corte Suprema, il bambino è il richiedente della protezione internazionale e non c'è incompatibilità nell'ottenimento di un permesso di soggiorno temporaneo. Pertanto, la decisione dell'amministrazione di rifiutare la residenza è contraria al principio fondamentale del <i>miglior interesse del minore</i>.</p> <p>L'articolo 186.1 del RD 557/2011 stabilisce il diritto dei minori all'obbligo e alla ripresa della residenza nei casi in cui è possibile dimostrare di aver risieduto in Spagna per due anni e se i genitori soddisfano i requisiti per il ricongiungimento familiare.</p>

Fatti rilevanti	Conclusioni
<p>2020, che è stata accettata per il trattamento il 12 aprile 2020 e respinta il 18 novembre 2020.</p>	<p>Pertanto, la Corte ha annullato la decisione amministrativa poiché non c'è incompatibilità e poiché l'articolo 186 RD 557/2011 stabilisce che il minore sia residente in quanto si trova ininterrottamente in Spagna da più di due anni e i genitori soddisfano i requisiti economici del RD 557/2011. <i>Il Tribunale ha annullato la decisione di rifiuto della residenza e ha accettato di riaprire il procedimento in modo che l'amministrazione possa analizzare se la residenza possa essere concessa.</i></p>
<p>Sentenza del Tribunale nazionale (Sezione contenziosa-amministrativa, Sezione 8) del 30 luglio 2020. (JUR 2020\268893).</p>	
<p>L'amministrazione ha respinto la richiesta di asilo e protezione presentata da una donna, suo marito e il loro figlio, di nazionalità siriana, per l'estensione e il ricongiungimento familiare. Tutti e tre hanno chiesto protezione perché il figlio e il fratello vivono in Spagna. Si sono appellati al Tribunale nazionale, che ha respinto il ricorso.</p>	<p>Il Tribunale nazionale ha respinto il ricorso in quanto, in questo caso, la famiglia non aveva mai dichiarato di essere finanziariamente dipendente dal figlio, che viveva in Spagna ed era sotto protezione internazionale. Contrariamente ai documenti del fascicolo, ne consegue che la famiglia è a carico del padre. I requisiti legali dell'articolo 40 della legge sull'asilo.</p>
<p>Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Contenziosa-Amministrativa, Sezione 3) del 25 aprile 2014. (JUR 2014/2358)</p>	
<p>Il Consolato di Nandor (Marocco) ha respinto la richiesta di visto di residenza per motivi familiari di un uomo a causa di prove che dimostrano che il suo è un matrimonio di convenienza.</p>	<p>La Corte Suprema afferma che il ricongiungimento familiare deve essere negato se ci sono prove sufficienti a suggerire che il matrimonio è stato fraudolento o contratto per motivi di convenienza.</p>
<p>Sentenza della Corte di Cassazione (Sezione Contenziosa-Amministrativa, Sezione 3) del 15 giugno 2012. (RJ 20127434)</p>	
<p>Il Consolato di Spagna a Bogotá (Colombia) ha respinto la domanda di permesso di soggiorno per il raggruppamento dei familiari della signora Isidora a causa di una motivazione insufficiente da parte del Console, nonostante fossero soddisfatti tutti i requisiti legali.</p>	<p>La Corte Suprema afferma che è responsabilità dell'Amministrazione, quando affronta una richiesta di raggruppamento familiare, fornire una spiegazione esaustiva di qualsiasi violazione che ritiene si sia verificata. In questo caso, il Console ha violato il regolamento che disciplina il raggruppamento familiare.</p>

9. ITALIA

1. Introduzione

In via preliminare, secondo la legge italiana, il diritto all'unità familiare è riconosciuto e garantito dagli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. n. 286/1998 nota come Testo Unico in materia di Immigrazione (il "TUI"), che prevede norme specifiche a tutela dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Il TUI è stato integrato anche dal D.Lgs. n. 5/2007, in attuazione della Direttiva sul Ricongiungimento Familiare (UE 2003/86/CE) che impone agli Stati membri di consentire a determinati familiari (coniugi, figli minori, figli adulti a carico e genitori in circostanze specifiche) di cittadini extracomunitari di ricongiungersi con le loro famiglie.

Le sezioni seguenti forniscono una sintesi dell'attuazione italiana della direttiva sul ricongiungimento familiare (**Sezione 2**), e una sintesi di alcune decisioni dei tribunali italiani riguardanti specificamente il diritto all'unità familiare (**Sezione 3**).

2. Legislazione

L'articolo 28 del TUI prevede che il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto allo straniero titolare di una carta di soggiorno italiana o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a 12 mesi rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, studio, motivi religiosi o motivi familiari³³ (il "Richiedente Ordinario").

Ai sensi dell'art. 29 del TUI, lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari :

- a. coniuge non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- b. figli minori, compresi quelli del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non sposati, a condizione che l'altro genitore, se presente, abbia dato il suo consenso. Il bambino deve avere meno di 18 anni al momento della domanda;

33

Va notato che il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato a beneficiari specifici, ovvero

- stranieri entrati in Italia con un visto d'ingresso per ricongiungimento familiare o con un visto d'ingresso al seguito di un familiare;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno che hanno contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti. È necessario dimostrare l'esistenza di una convivenza effettiva dopo il matrimonio. La mancata convivenza comporta la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari, a meno che i due coniugi non abbiano avuto figli dal matrimonio.
- il genitore straniero, anche naturale, di un minore italiano residente in Italia, a condizione che quest'ultimo non sia stato privato della potestà genitoriale ai sensi della legge italiana.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato per una durata pari al permesso di soggiorno del familiare straniero che ha presentato domanda di ricongiungimento familiare. Il possesso di un permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi sociali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale e l'esercizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma entro i limiti di età previsti dalla legge italiana.

- c. figli adulti a carico, se per ragioni oggettive non sono in grado di provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che risulti in un'invalidità totale;
- d. genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, o genitori con più di 65 anni e se gli altri figli non sono in grado di mantenerli per documentati e gravi motivi di salute.

Pertanto, il TUI non concede il diritto al ricongiungimento familiare con i fratelli.

Ai sensi dell'art. 29 comma1-ter del TUI, il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere (a) e (d) dell'art. 29 comma1 del TUI non è consentito quando il familiare è coniugato con un cittadino straniero, regolarmente soggiornante con un altro coniuge nel territorio nazionale. Inoltre, il comma 2 dell'art. 29 comma1 del TUI sottolinea che ai fini del ricongiungimento i) i figli minori di diciotto anni al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento sono considerati minori e ii) i figli adottivi, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli naturali.

In aggiunta a quanto sopra, l'articolo 29, comma 3, del TUI stabilisce ulteriori condizioni necessarie per il diritto al ricongiungimento familiare:

(a) un alloggio **conforme ai requisiti igienico-sanitari**, nonché all'idoneità abitativa, accertata dai competenti uffici comunali. Nel caso in cui un minore di quattordici anni accompagni uno dei genitori, è sufficiente il consenso del proprietario dell'alloggio in cui il minore risiederà effettivamente.

(b) un **reddito minimo annuo**, pari ad almeno l'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ciascun familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni, è richiesto un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuale dell'assegno sociale.

(b-bis) un'assicurazione sanitaria **o altro titolo idoneo** a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne o della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il ricongiungimento familiare è consentito anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore che dimostri di possedere i requisiti di disponibilità abitativa e di reddito di cui al comma 3 dell'art. 29 del TUI. In questa circostanza, è il soddisfacimento di tali requisiti da parte dell'altro genitore che deve essere preso in considerazione (riferimento al comma 5 dell'art. 29 del TUI).

2.1 Procedura

Al fine di ottenere il visto d'ingresso, per la persona in relazione alla quale si chiede il ricongiungimento, è necessario che il Richiedente Ordinario presenti una domanda di nulla osta al ricongiungimento presso lo "Sportello Unico per l'Immigrazione" ("**Sportello Unico**"), presso la Prefettura competente (cioè l'Ufficio Territoriale del Governo, utilizzando l'apposita procedura disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx>)).

Una volta ricevuta la domanda, lo Sportello Unico competente convocherà il richiedente con apposito appuntamento per la presentazione e la vidimazione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggi e ai requisiti minimi di reddito.

Una volta che la Prefettura competente ha:

- acquisito dalla polizia il parere sull'inesistenza dei motivi che impediscono l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale; e
 - verificato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 29 del TUI;
- può rilasciare l'autorizzazione.

Il rilascio del visto per il familiare per il quale è stato rilasciato il suddetto nulla osta è subordinato all'effettiva verifica da parte dell'autorità consolare italiana dell'autenticità della documentazione. Ai sensi del comma 8 dell'art. 29 del TUI, il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

La domanda di ricongiungimento familiare viene respinta se viene accertato che il matrimonio o l'adozione in questione, che hanno rappresentato la "giustificazione" per la concessione del ricongiungimento, hanno avuto luogo al fine esclusivo di consentire all'interessato di entrare o risiedere nel territorio dello Stato.

2.2 Rifiuto

Il diniego del visto per il ricongiungimento familiare può riguardare le due fasi della procedura: i) il diniego del nulla osta, rilasciato dallo Sportello Unico presso la Prefettura competente, oppure ii) il diniego del visto per ricongiungimento familiare, rilasciato dall'Ambasciata d'Italia, pur in presenza del nulla osta, quando vengono rilevati problemi di autenticità.

- i. La domanda di ricongiungimento familiare può non essere accolta dallo Sportello Unico per una serie di motivi. In particolare, la Prefettura potrebbe inviare un preavviso di rigetto al richiedente ogni qualvolta la domanda di ricongiungimento manchi di alcuni elementi (come, ad esempio, un reddito ritenuto insufficiente, la mancanza di documentazione idonea a comprovare il rapporto di parentela, o la mancata acquisizione del consenso del proprietario dell'immobile in cui devono essere ospitati i familiari, ecc.).

Ricevere un avviso di rifiuto al rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare non significa necessariamente che la domanda sarà respinta. Infatti, la legge prevede la possibilità di opporsi alla comunicazione di diniego, anche se solo entro un termine estremamente breve (dieci giorni dal momento in cui la comunicazione è formalmente ricevuta³⁴).

- ii. In caso di diniego del visto per ricongiungimento familiare, la competenza è del Giudice Ordinario competente, poiché si tratta di diritti soggettivi che riguardano l'unità familiare degli stranieri. Pertanto, il Richiedente Ordinario può appellarsi al tribunale ordinario competente dove ha la residenza.

³⁴ In casi specifici, può accadere che la comunicazione individuale di rifiuto presenti un termine più lungo (ad esempio, 20 giorni).

Controparti del ricorso eventualmente presentato sono il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale : il ricorso si svolge in procedura sommaria presso la Sezione Specializzata del Tribunale dell'Immigrazione.

2.3 Diritto al ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale

Se il richiedente è un beneficiario di protezione internazionale (es. Rifugiato o Titolare di Protezione Sussidiaria³⁵) può richiedere il ricongiungimento familiare per le categorie di familiari generalmente riconosciute nella disciplina del diritto al ricongiungimento familiare (es.: coniugi, figli minori, figli maggiorenni a carico e genitori nelle suddette circostanze) e con la stessa procedura prevista dal TUI ma non deve dimostrare i requisiti reddituali e abitativi.

Inoltre, date le difficoltà che i beneficiari di protezione internazionale e i loro familiari possono incontrare nell'ottenere la documentazione dal Paese d'origine, la legge italiana prevede la possibilità di provare questo legame attraverso altri mezzi di prova quando non sono disponibili certificati ufficiali.

2.4 Ricongiungimento familiare di un minore straniero non accompagnato ("MSNA") ai sensi del Regolamento Dublino

Quando l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare coinvolge un minore, l'interesse superiore del bambino deve prevalere e guidare le decisioni di tutti gli attori coinvolti (art. 3, comma 1, Convenzione ONU sui diritti del fanciullo CRC, Legge 176/91).

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Dublino III³⁶, se il richiedente è un minore non accompagnato, lo Stato membro in cui si trova legalmente un familiare o un fratello / sorella del minore non accompagnato è responsabile della tutela del suo diritto al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse del minore. Pertanto, se ci sono familiari del MSNA in un Paese dell'UE, potrebbe essere lo Stato in cui risiedono legalmente a essere responsabile dell'esame della domanda di protezione internazionale. "I membri della famiglia" devono essere interpretati come:

- il padre, la madre o un altro adulto responsabile ai sensi della legge o della prassi dello Stato membro in cui si trova l'adulto;
- un fratello o una sorella adulti;
- uno zio/una zia adulto/a, un nonno/nonna, a condizione che siano in grado di prendersi cura del minore.

³⁵ I rifugiati sono gli individui che hanno il fondato timore di essere perseguitati nel loro Paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica, appartenenza a un particolare gruppo sociale e che non possono ricevere protezione dal loro Paese di origine.

I titolari di protezione sussidiaria sono gli individui che, pur non essendo rifugiati, corrono effettivamente il rischio di subire nel Paese d'origine gravi danni e ingiustizie (condanna a morte, tortura, trattamenti inumani o degradanti, pericolo di morte a causa di un conflitto armato).

³⁶ La normativa europea n. 604/2013 che stabilisce i criteri per determinare quale sia lo Stato responsabile dell'esame di un domanda di protezione internazionale.

I richiedenti asilo MSNA con familiari negli Stati firmatari del regolamento Dublino possono richiedere il ricongiungimento familiare al momento della formalizzazione della richiesta di protezione internazionale. È necessario presentare i seguenti documenti:

- Relazione sui legami familiari;
- Il consenso scritto alla procedura compilato e firmato dal parente del MSNA;
- Il consenso scritto alla procedura compilato e firmato dal MSNA insieme al Tutore, da intendersi come una persona a cui viene concessa la custodia legale di un minore che non è il proprio figlio biologico;
- Qualsiasi documento di identità del parente e dei suoi contatti;
- Qualsiasi documento che dimostri l'esistenza di un legame familiare con il MSNA;
- Relazione esplicativa della valutazione se il ricongiungimento familiare coincide con l'interesse superiore del minore;

La prassi invalsa è anche quella di fornire un albero genealogico da cui risultino i legami parentali suddetti.

Entro due mesi dalla presentazione della domanda di ricongiungimento, le autorità competenti dello Stato devono prendere una decisione in merito, trasmettendola tempestivamente all'Unità Dublino dello Stato richiedente. I principali requisiti che devono essere verificati sono:

- (a) legami familiari, che devono essere dimostrati possibilmente attraverso documenti;
- (b) la regolarità del soggiorno del parente e, nel caso di zii o nonni, la capacità del parente di prendersi cura del MSNA;
- (c) il consenso scritto del minore, del tutore e del parente al ricongiungimento.

In conclusione, i MSNA residenti in Italia che vogliono esercitare il diritto al ricongiungimento familiare con un parente residente in un altro paese europeo, devono agire secondo la seguente procedura :

- il minore presenta la domanda di asilo in Italia e dichiara di avere un parente regolarmente residente in un altro Stato europeo con cui vorrebbe ricongiungersi;
- il Tutore firma il consenso per avviare la procedura di ricongiungimento;
- la Questura trasmette la richiesta all'Unità di Dublino a Roma;
- l'Unità italiana di Dublino trasmette la richiesta all'Unità di Dublino dello Stato di residenza del parente, che verifica i requisiti per il ricongiungimento familiare;
- se l'Unità di Dublino dello Stato in cui risiede il parente ritiene che i requisiti siano soddisfatti, comunica all'Unità italiana di Dublino l'accettazione della domanda di ricongiungimento, in tal caso l'Unità Dublino italiana dispone il trasferimento, l'autorità giudiziaria che ha nominato il tutore rilascia il nulla osta e la Questura organizza il trasferimento coprendo le spese;
- se invece l'Unità di Dublino dello Stato in cui risiede il parente ritiene che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la richiesta e il minore non può essere trasferito.

In aggiunta a quanto sopra, in Italia, il MSNA titolare di un permesso di soggiorno per asilo o protezione sussidiaria può alternativamente richiedere il ricongiungimento del proprio genitore in Italia, senza dover dimostrare i requisiti reddituali e abitativi.

Giurisprudenza rilevante

Casi	Conclusioni
Tribunale di Roma, sezione diritti della persona e immigrazione civile, 16 giugno 2023	In materia di ricongiungimento familiare, quando il minore è in possesso di documenti di identificazione, l'accertamento dell'età non può essere disposto in assenza di fondati (e quindi anche ragionevoli) dubbi sulla loro affidabilità. Pertanto, si accoglie il ricorso del padre contro il diniego del ricongiungimento con il figlio, a causa dell'esito della visita auxologica disposta dall'Ambasciata, che ha accertato la maggiore età del figlio, nonostante fossero stati regolarmente presentati i documenti di identità e il certificato di nascita attestanti la minore età.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 2 marzo 2022, no. 6909	Si dispone il rilascio di un nulla osta per l'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare con gli zii materni di un minore da loro adottato secondo un istituto (Customary Adoption Order) della legge del Paese di origine (Ghana) che prevede la ratifica della Corte ma non presuppone l'accertamento dello stato di abbandono dei minori.
Tribunale di Roma, sez. diritti della persona e immigrazione civile, ordinanza 30 settembre 2020	Viene accolto il ricorso di un rifugiato contro il diniego di un visto per il ricongiungimento familiare a favore della figlia che ha riconosciuto legalmente fin dalla nascita ma di cui non è risultato essere il genitore biologico a seguito del test del DNA. Infatti, per provare l'autenticità del rapporto di filiazione è sufficiente il possesso di uno status, che prescinde dal legame biologico e non può essere messo in discussione solo sulla base dell'astratta inaffidabilità dei registri di stato civile del Paese d'origine.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 27 febbraio 2020, n. 5378	Solo l'accertamento del carattere fraudolento o fittizio del matrimonio preclude il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno allo straniero coniuge di un cittadino italiano entrato nel territorio dello Stato per ricongiungimento familiare (art. 30, comma 1 bis, TUI). Di conseguenza, non è richiesta l'effettiva convivenza per ottenere il rilascio o il rinnovo di tale permesso.